



CONFCOOPERATIVE

Brescia

Notizie

anno 6 numero 2 luglio 2015

Poste Italiane S.p.A. -
Spedizione in abbonamento
postale (D.L. 353/2003 conv.
in L. 27/02/2004 n. 46) art.1
comma 1, LO/BS - € 4,00



Stop alle false cooperative
EXPO2015 e Confcooperative
E dopo le quote latte?

PAG. 5

PAG. 8

PAG. 20

— PICCOLO È BELLO! GRANDE È MEGLIO? —

Cos'è oggi la "buona cooperazione"?

In un'Italia dove le Pmi pesano il 99.9 % del totale delle imprese, con l'80 % degli occupati e il 71% del valore aggiunto, tutte le forze politiche sono concordi sulla necessità di tutelarle e favorirle. Peraltro i piccoli cenni di ripresa passano proprio da loro. I Governi Italiani hanno messo in piedi una serie di strumenti, quali i fondi di garanzia, per favorire le Pmi: ma basteranno di fronte alle indicazioni che arrivano dai nuovi e potenti "regolatori" di mercato? Si pensi solo al ruolo della Bce, della Commissione europea o delle centrali di committenza, le cui azioni rischiano – invece – di sfavorire le Pmi. Nel pensiero (e negli atti) di questi regolatori esterni le Pmi appaiono incapaci di attrarre capitali d'investimento;

le Pmi non sembrano in grado di reggere la concorrenza; si chiede alle Pubbliche amministrazioni di concentrare i lavori in grandi commesse per presunti grandi sconti: e quindi ecco la necessità di tentare l'abbattimento dei costi d'acquisto di beni e servizi attraverso il Consip che, se va bene, relega le imprese locali a sub-appaltatori di grandi gruppi dominanti il mercato. Ma in questo modo le Pmi rischiano di crollare, insieme a quell'autonomia e responsabilità economica e sociale che ha fatto crescere non solo l'Italia ma tutti i principali paesi sviluppati. È vero che le Pmi dovrebbero far rete insieme e verificare seriamente un nuovo modo di stare al passo di un mercato che cambia: lo sappiamo anche noi



e lo abbiamo sottolineato più volte. Ma la strada non è diventare tutti operatori nazionali o multinazionali, spersonalizzati e in mano ad un ristretto gruppo di dirigenti.

Oltre l'opera di questi regolatori esterni, c'è qualcosa di peggio: c'è quanto emerge dal lavoro della magistratura. Lo "scandalo romano" della cooperativa 29 giugno di Buzzi che, in compagnia di poche altre cooperative italiane, scava un dubbio sulla serietà e sulla trasparenza del nostro modello. Appare faticoso spiegare come le virtuosità siano ben superiori alle criminalità di pochissimi. Appare faticoso spiegare che un patto sociale ed economico tra cittadini, enti pubblici e imprese è condizione di sviluppo sociale in una responsabilità collettiva del fare. Nel 2015 l'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), presieduta dal giudice Can-

Certamente da parte nostra emerge la volontà di chiedere un maggiore rigore normativo a favore delle imprese sane e oneste, diventando promotori di una proposta di legge popolare che evidenzi "la buona cooperazione" a discapito della cattiva cooperazione, promossa da disonesti

tone, ha iniziato a verificare il presunto “fenomeno distorsivo” del frazionamento delle commesse pubbliche a favore delle Pmi che molti enti ancora oggi cercano di agire. Eppure proprio l'art. 2 della legge 214/2011 sottolinea il dovere di definire “lotti funzionali al fine di favorire l'accesso alle commesse da parte delle piccole e medie imprese”. Certo in questa Italia la parola “favorire” assume una pericolosa discrezionalità che, nella mancata trasparenza di ancora troppi luoghi della politica e delle imprese, nessuno si sente di specificare (l'attenzione dell'ANAC non è un caso!). Ma l'onestà e la trasparenza, anche pubblica, dovrebbero rilanciare il coraggio di usarla e quindi fare scelte: patti sociali, indirizzi generali e azioni.

Certamente da parte nostra emerge la volontà di chiedere un maggiore rigore normativo a favore delle imprese sane e oneste, diventando promotori di una proposta di legge popolare che evidenzi “la buona cooperazione” a discapito della cattiva cooperazione, promossa da disonesti. Abbiamo chiesto a tutte le cooperative di aiutarci a raccogliere le firme necessarie. Dobbiamo dimostrare che non abbiamo timore alcuno sul nostro modo di operare. Brescia ha promosso, nella sua storia cooperativa, modelli virtuosi riprodotti in tutta Italia: ora dobbiamo difenderli, non rinunciando a metterci in discussione, se necessario. Ma chiedendo altresì alla politica e ai politici più coraggio, se onesti e liberi, altrimenti qualche dirigente “pubblico” e una buona piattaforma informatica in rete potranno sostituire a breve sia loro che noi.

Marco Menni

Confcooperative Brescia Notizie

anno 6 – n. 2

Registrazione Tribunale di Brescia
n. 45/2009

Redazione e amministrazione:
via XX Settembre 72
25121 Brescia

Editore:
Assocoop società cooperativa
Direttore responsabile:
Silvia Saiani
In redazione:
Valerio Luterotti, Maurizio Magnavini,
Massimo Olivari, Gianangelo Monchieri,
Gianfausto Zanoni

Stampa:
Liberdizioni srl – Castenedolo (BS)

Progetto grafico e impaginazione:
Michele Ciapetti

Fotografie:
archivio di Confcooperative Brescia
Foto in copertina:
Gianangelo Monchieri

Hanno collaborato a questo numero:
Marcello Zane, Paolo Foglietti,
Giorgio Mercuri

in questo numero

- Lettera del Presidente.....p.3-4
- Qui via XX Settembre.....p.5-13
- La nostra storia.....p. 15-17
- Settori.....p.20-22
- Inserto tecnico.....p.I-XXVIII

Confcooperative Brescia
Via XX settembre 72, 25121 Brescia
Telefono 030.37421 / Fax: 030.47013
www.brescia.confcooperative.it
brescia@confcooperative.it
brescia@pec.confcooperative.it

Ci trovi su Facebook



Difendiamo insieme i valori cooperativi

Depositata in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per mettere fuori gioco le false cooperative e iniziata la raccolta delle firme da presentare alla Camera dei Deputati

L'ACI ha recentemente lanciato il "Manifesto per un'economia pulita" dove tra i principi e gli obiettivi espressi è importante ricordare quello di voler costruire un'altra Italia. Un Paese diverso, con nuova economia pulita, con un mercato sano -in cui continuo di più onestà, lealtà e correttezza- con maggior rispetto del lavoro, delle persone e delle opportunità per tutti.

Un'economia in cui concorrenza leale, burocrazia semplificata e efficiente, creatività e crescita per tutti siano realtà; in cui il benessere della comunità sia il vero fine ultimo del fare impresa. Più in particolare, un mercato in cui non ci sia posto per le false imprese: quelle che non rispettano le regole, esercitano concorrenza

leale e umiliano il valore del lavoro delle persone.

Le imprese efficienti non sono solo un luogo di lavoro, rappresentano un volano per la crescita degli individui e delle comunità in cui sono inserite. La buona impresa aiuta a superare disuguaglianze ed emarginazione, promuove dignità e senso civico.

La proposta di legge vuole rappresentare un tassello importante del mosaico rappresentato dal manifesto per un'economia pulita. La lotta alle false cooperative deve essere caratterizzata da una serie di iniziative che prestino attenzione anche ad altri fattori che investono il mercato e tutti gli attori del mercato:

- Il fenomeno del massimo ribasso nelle gare di appalto che, inevitabilmente, favoriscono le imprese che non rispettano i CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative;
- Il tema della legalità in generale e, a questo proposito, va ricordato che l'ACI ha sottoscritto il protocollo di legalità con il Ministero dell'Interno allo scopo di contrastare l'infiltrazione delle organizzazioni criminali nel sistema imprenditoriale e questo grazie a specifici controlli sulla regolarità dei flussi finanziari, delle norme lavoristiche e sulla sicurezza nei posti di lavoro.



QUI VIA XX SETTEMBRE

STOP
alle false cooperative
LE IMPRESE COOPERATIVE
PER UN' ECONOMIA PULITA

Legge di iniziativa popolare in materia di contrasto alle false cooperative

Alleanza delle Cooperative Italiane

FIRMA ANCHE TU

Va detto comunque che tra i suddetti fattori c'è anche quello relativo alla governance delle cooperative allo scopo di rafforzare la partecipazione dei soci ai processi decisionali delle loro imprese anche per dare loro gli strumenti per rimuovere gli amministratori che, attraverso comportamenti illegittimi o non autentici sotto il profilo mutualistico, danneggiano la cooperativa e i soci stessi.

Considerando questi principi ed obiettivi, non è un caso che il movimento cooperativo abbia sviluppato capacità riconosciute dall'intero sistema imprenditoriale per consentire ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro di continuare a lavorare associandosi in cooperative, anche attraverso l'assistenza gratuita -nel primo anno di start up- e l'accesso alle strumentazioni finanziarie di sistema per favorire la fattibilità economico finanziaria dei piani aziendali di avvio e sviluppo. Negli ultimi anni la produzione normativa sul tema e' stata significativa.

Evidentemente, tali inter-

venti non sono ancora sufficienti.

Affinché vi sia una iniziativa efficace contro la falsa cooperazione, risulta necessario proporre una pluralità di strumenti che da una parte aumentino la capacità del sistema di vigilare le società cooperative e dall'altra sanzionino in modo significativo quelle cooperative che, in un modo o nell'altro, non si sottopongono alla vigilanza stessa, godendo di una condizione di opacità.

In particolare, la proposta di legge prevede:

- la cancellazione dall'Albo delle Cooperative e la conseguente perdita della qualifica di cooperativa, per le imprese che non siano state sottoposte alle revisioni/ispezioni;
- definizione di un programma di revisioni, in via prioritaria, per quelle cooperative che non siano state sottoposte da lungo tempo alle revisioni o alle ispezioni, così come per le cooperative appartenenti ai settori più a rischio;
- tempestiva comunicazio-

ne dello scioglimento delle cooperative all'Agenda delle Entrate per contrastare il fenomeno di cooperative che nascono e cessano l'attività nel giro di pochi mesi accumulando debiti nei confronti dell'Erario;

- creazione di una cabina di regia al Mise che coordini i soggetti chiamati a vigilare sulle cooperative evitando sovrapposizioni e duplicazioni di adempimenti attraverso intese con consentano di coordinare revisori provenienti anche da altre Amministrazioni.

Si tratta di un'iniziativa che non può essere indifferente ai operatori e che avrà la sua realizzazione solo se si riusciranno a consegnare, entro i termini stabiliti dalla nostra Costituzione, le firme per chiedere al Parlamento di approvare una legge con misure più severe e più incisive per contrastare il fenomeno delle false cooperative, imprese che utilizzano strumentalmente la forma giuridica della cooperazione perseguendo finalità estranee a quelle mutualistiche.



Arrivo e partenza

EXPO2015: cosa ha fatto, sta facendo e farà Confcooperative

L'apertura di EXPO2015, contrariamente a quanto potevamo immaginare, non è stata la chiusura di un periodo, non breve, di lavoro, ma anzi è stata la linea di partenza per lo sprint finale. Nonostante i dubbi e le perplessità che hanno accompagnato i mesi precedenti, EXPO2015 non solo ha aperto in tempo, ma si sta rivelando un evento veramente di portata mondiale che sta agitando bene anche i nostri territori.

Ma andiamo con ordine, incominciamo a raccontare cosa ha fatto, sta facendo e farà la cooperazione. Con lo slogan "Il mondo cambia, cambiamo il mondo" Confcooperative è presente a EXPO Milano2015 con un proprio spazio espositivo all'interno di Cascina Triulza, il Padiglione Internazionale dedicato alla Società Civile e all'Economia Sociale, di cui Confcooperative è anche Official Sponsor.

In questo contesto le Federazioni e le Confcooperative territoriali presentano al mondo il meglio delle proposte dell'universo cooperativo italiano. Il palinsesto dei 6 mesi è ampio e dà voce a tutte le componenti del sistema nel rispetto delle diversità e delle mission e va dalla realizzazione di conferenze di livello internazionale all'organizzazione di settimane da protagonista, volte a valorizzare le attività e gli ambiti di operatività delle cooperative italiane ed internazionali. Noi da Brescia stiamo dando

il nostro contributo sia dentro il sistema cooperativo, che da protagonisti nel sistema Brescia per EXPO2015. Confcooperative Brescia ha, fin dall'inizio, condiviso la necessità di essere attivi in questa straordinaria esperienza aderendo all'ATS promossa dalla CCIAA di Brescia e contribuendo allo sviluppo delle iniziative di questo sistema. Confcooperative Brescia ha inoltre deciso di promuovere la manifestazione universale presso le proprie cooperative associate e tramite esse ai soci ed ai loro familiari accompagnando le cooperative con uno strumento informativo, il Notiziario Elettronico "speciale EXPO 2015" teso ad aggiornare in merito a attività, progetti Confederali, progetti del Sistema Brescia per EXPO 2015, ma anche circa le iniziative delle singole cooperative. Abbiamo inoltre strutturato 6 percorsi cooperativi, che vedono coinvolte più di 30 cooperative, con proposte di accoglienza, che sono a disposizione di ospiti, cooperative, soci, famiglie, turisti italiani e stranieri che oltre alla visita a EXPO2015 a Milano intendono conoscere e approfondire il territorio e la cooperazione bresciana. Confcooperative Brescia, CONAST e Italia Holiday sono inoltre disponibili a organizzare visite sul territorio bre-



sciano a realtà cooperative anche in base alle specifiche esigenze espresse dai futuri ospiti, preparando pacchetti personalizzati. Basta una mail a expo2015@conast.it. E siamo solo all'inizio! I risultati si vedranno alla fine e dopo EXPO, ma il lavoro sin qui svolto ha prodotto comunque una grande partecipazione, l'incontro tra varie cooperative e lo spazio per far crescere iniziative comuni. Un lavoro difficile e impegnativo che resterà anche dopo EXPO, anzi che dopo EXPO potrà essere ripreso, migliorato e integrato con nuove proposte. Ogni cooperatore può avere ovviamente un ruolo importante nel sostenere e promuovere il modello cooperativo in tutte le sue forme, un modello in cui le persone si uniscono, collaborano e insieme cercano di migliorare la propria e l'altrui vita.

Paola Foglietti



Nell'ambito delle iniziative previste per promuovere la cooperazione bresciana in occasione di NEXPO2015 Confcooperative Brescia, CONAST e Italia Holiday hanno predisposto 6 itinerari cooperativi e sono disponibili a organizzare visite sul territorio bresciano a realtà cooperative anche in base alle specifiche esigenze espresse dai futuri ospiti. Basta una mail a: expo2015@conast.it

ITINERARI COOPERATIVI

Escursioni a Brescia e in provincia di Brescia

CITTÀ DI BRESCIA E L'ASSOCIAZIONISMO COOPERATIVO

Incontro presso la sede di Confcooperative Brescia con la Presidenza e presentazione dell'Associazione e delle società collegate. Presenza della stampa locale.

Pranzo con prodotti cooperativi presso la sede.

Visita alla città di Brescia, la romana Brixia e al complesso monastico di origine longobarda di Santa Giulia, patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Visita alla "Nuova Libreria Rinascita" cooperativa nel centro storico della città, con mostra di libri sulle tradizioni alimentari e arte cultura e paesaggio locali.

Cena presso il "Bistrot popolare" a Brescia e incontro di presentazione dei progetti su cibo cultura turismo con la cooperativa "La Rete" che gestisce il locale.

Possibilità di assistere a uno spettacolo organizzato

dalle cooperative "Fasol Music" o dal "Teatro Telaio", particolarmente adatto ai bambini.

Pernottamento presso "il Leoncino" a Brescia, B&B gestito dalla cooperativa "Cerro Torre".

N.B. Per i bambini presenti è possibile partecipare al progetto Cacao (manipolazione e degustazione) presso la cooperativa "Futura" di Nave (durata di 3 ore)

CITTÀ DI BRESCIA, L'AMBIENTE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visita a uno o più impianti di trattamento rifiuti con presentazione della realtà cooperativa di gestione ("CAUTO", "Ecovos", "Il Gesso", "Cerro Torre").

Pranzo presso una delle cooperative visitate.

Visita a uno o più impianti di trattamento rifiuti e energie rinnovabili con presentazione della realtà cooperativa di gestione.

Incontro con presentazione di "CONAST" società coo-

perativa attiva per l'ambiente, i servizi e il territorio.

Visita alla città di Brescia, la romana Brixia e al complesso monastico di origine longobarda di Santa Giulia, patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Cena presso il "Bistrot popolare" a Brescia e incontro di presentazione dei progetti su cibo cultura turismo con la cooperativa "La Rete" che gestisce il locale.

Possibilità di assistere a uno spettacolo organizzato dalla cooperativa "Fasol Music" o dal "Teatro Telaio" particolarmente adatto ai bambini.

Pernottamento presso "il Leoncino" a Brescia, B&B gestito dalla cooperativa "Cerro Torre".

N.B. Per i bambini presenti è possibile partecipare al progetto Cacao (manipolazione e degustazione) presso la cooperativa "Futura" di Nave (durata di 3 ore).

VALLE TROMPIA: LA SOLIDARIETÀ SOCIALE IN MONTAGNA

Visita e presentazione della cooperativa sociale "L'Aquilone" di Gardone Val Trompia attiva nel campo dei

servizi per le persone disabili.

Pranzo offerto dalla cooperativa.

Visita alla casa vacanze "Stallino" una grande cascina storica recentemente ristrutturata situata sui





“Piani di Caregno”, un altipiano a 1000 metri s.l.m. che si sviluppa su un’area di circa 120 ettari in un territorio compreso fra i Comuni di Gardone Val

Trompia, Marcheno, e Tavernole sul Mella e incontro di presentazione della cooperativa “Il Mosaico” che gestisce la struttura. Visita guidata, con escursione a

piedi, alle malghe circostanti.

Cena e pernottamento presso la casa vacanze “Stallino”.

4 VAL SABBIA: IL CONSUMO, LA TRASFORMAZIONE DEL LATTE E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

A cura di Liberedizioni società cooperativa

Visita e presentazione del “Caseificio sociale Valsabbino”, con prodotti caseari tipici della valle, a Sabbio Chiese.

Visita e presentazione della cooperativa di consumo “Cpf 80” a Lavenone, spesa

guidata in cooperativa.

Pranzo presso cooperativa sociale “CoGess” a Idro, località sull’omonimo lago, attiva nel campo dei servizi per le persone disabili.

Visita e presentazione cooperativa “CoGess”.

Visita di Salò, ridente cittadina che si affaccia sul-

l’omonimo golfo del lago di Garda, meta turistica anche grazie al clima mite.

Visita e presentazione cooperativa “Area” di Barghe attiva in ambito socio-educativo a favore dei minori.

Possibilità di cena, intrattenimento serale e pernottamento sul lago di Garda.

5 VALLE CAMONICA: DALLA PREISTORIA AD OGGI NEL SOLCO DELLA COOPERAZIONE

A cura di Voilà società cooperativa

Presentazione del territorio e visita al parco nazionale delle incisioni rupestri di Naquane, patrimonio mondiale dell’UNESCO, che nell’arco di qualche migliaio di anni i suoi preistorici abitatori impressero sulle superfici rocciose a Capo di Ponte accompagnati dalla cooperativa “Le

Orme dell’Uomo”.

Visita e presentazione della cooperativa “CISSVA”, con spaccio, che raccoglie e trasforma in prodotti caseari il latte proveniente dall’agricoltura del bacino camunese a Capo di Ponte.

Visita e presentazione, con degustazione vini, della cantina cooperativa “Rocche dei Vignali” a Losine.

Pranzo a cura della cooperativa “IRIS”.

Visita e presentazione del “Consorzio della Castagna” a Paspardo con spaccio di prodotti tipici.

Possibilità di cena, intrattenimento serale e pernottamento sul lago di Iseo a cura di Cooptur – cooperativa operatori turistici Lago d’Iseo.

6 MONTICHIARI: UN POLO AGRICOLO DI ECCELLENZA ALLE PORTE DEL LAGO DI GARDA

Visita e presentazione delle cooperative agricole “Comazoo”, “Comab” “Agricam” e del “CIS” Consorzio Intercooperativo Servizi, una cooperativa di secondo grado che si propone un’azione propositiva, basata sull’analisi e l’appro-

fondimento di problemi di interesse generale e comuni quindi agli enti soci, per adeguarsi alle mutate situazioni dell’agricoltura europea.

Pranzo a cura della cooperativa “Serenissima”, una stalla sociale.

Visita e presentazione, con degustazione di olio tipico, prodotti tipici con selezione di vini locali, della cooperativa “S. Felice del Benaco”.

Possibilità di cena, intrattenimento serale e pernottamento sul lago di Garda.

La forma cooperativa come espressione di una comunità

L'esperienza delle cooperative di comunità si sta sviluppando non solo nelle aree interne ma anche nei quartieri delle città o in paesi di pianura

Si è concluso a Bologna, martedì 24 marzo, il percorso della prima edizione della Scuola della cooperazione di comunità, promossa dalla Alleanza delle Cooperative Italiane dell'Emilia-Romagna e di Reggio Emilia. "Fare cooperazione di comunità per lo sviluppo locale. Esperienze, competenze e strumenti operativi per la cura e la valorizzazione dei territori attraverso la cooperazione di comunità" è stato il tema del convegno finale. Cuore dell'iniziativa la presentazione delle esperienze di alcune cooperative di comunità dell'Emilia-Romagna: I Briganti di Cerreto di Cerreto Alpi (RE), la cooperativa OltreValle di Brisighella (RA), la cooperativa FareCampo di Campogalliano (MO) e la cooperativa Valle dei Cavalieri di Succiso (RE).

Il progetto "La cooperativa è una comunità", infatti, è nato dalla significativa esperienza delle cooperative situate nell'alto Appennino reggiano, in particolare la cooperativa I Briganti di Cerreto di Cerreto Alpi e la

cooperativa sociale Valle dei Cavalieri di Succiso. E proprio a Succiso e a Cerreto Alpi, la Scuola della cooperazione di comunità ha organizzato 4 giornate di incontri, tra ottobre e novembre 2014, che hanno visto numerosi e qualificati partecipanti, provenienti da molte regioni italiane.

Queste cooperative di comunità sono nate in piccoli paesi, con l'obiettivo di mantenere in quel luogo una comunità viva, attraverso la forma dell'impresa cooperativa, creando i presupposti economici perché la gente del paese (specialmente i giovani), e il territorio nel suo complesso non scivolino a valle. Questo è

stato possibile perché la comunità ha dato vita ad una impresa economica, in forma cooperativa, che ha creato lavoro, ha dato risposte in termini di servizi agli abitanti del paese e ha saputo realizzare forme di ricettività prima non esistenti, anche innovative.

Oggi l'esperienza delle cooperative di comunità si sta però sviluppando, non solo nelle aree interne, ma anche nei quartieri delle città o in paesi di pianura: la necessità di dare risposte a nuove esigenze sociali, il desiderio di rivitalizzare lo spirito comunitario, la voglia di valorizzare un territorio, l'esigenza di creare possibilità di lavoro a chi vuole rimanere legato alla sua terra o

al suo quartiere, sono alcune delle motivazioni che stanno concentrando l'attenzione di sempre più cittadini e associazioni verso la forma cooperativa come espressione di una comunità.

La cooperativa di comunità deve avere come esplicito obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o

“La comunità cui l’attività della cooperativa si rivolge deve essere ben identificata, anche per consentire alla cooperativa di predisporre un progetto in grado di riconoscere le situazioni di bisogno e di attivare le risorse necessarie per rispondervi”



RIMBORSI E COMPENSAZIONI IVA:

APPROVATO IL NUOVO MODELLO PER LA RICHIESTA INFRANNUALE

Premessa

Con Provvedimento del 20 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello da utilizzare per la richiesta di rimborso, o per l'utilizzo in compensazione, del credito Iva trimestrale emergente dalle liquidazioni periodiche delle imprese.

Tale modello, che mantiene la denominazione di "modello Iva TR" può essere utilizzato dai contribuenti che, avendo realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore ad € 2.582,28, intendono richiedere, in tutto o in parte, tale eccedenza a rimborso, ovvero intendono utilizzarla in compensazione con altri tributi e contributi, nell'ambito del modello F24.

In riferimento alla richiesta in parola, va da subito evidenziato come l'opportunità non riguardi la generalità dei contribuenti, ma solo coloro che, in considerazione delle operazioni poste in essere nel periodo, tendono a trovarsi fisiologicamente in situazione di credito d'imposta.

L'aggiornamento della precedente modulistica si è reso necessario al fine di adeguare le modalità di esposizione dei dati rilevanti ai fini della verifica della spettanza, o meno, del diritto al rimborso o compensazione, anche in considerazione della recente introduzione di nuovi particolari regimi contabili,

quali il regime della scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*).

La gestione del credito Iva trimestrale

Prima di procedere all'analisi delle modifiche apportate al modello, appare opportuno soffermarsi brevemente sui passaggi normativi che regolano la possibilità di richiedere il rimborso (o la compensazione) del credito Iva infrannuale, anche al fine di poter comprendere quali siano i soggetti realmente interessati.

L'art. 38-bis della legge Iva, al secondo comma, prevede letteralmente quanto segue:

"Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del secondo comma dell'articolo 30, nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo secondo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammon-

tare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis."

L'enunciazione letterale dell'articolo non rende facile ed immediata la comprensione, contenendo ripetuti rinvii ad altre disposizioni di legge.

Secondo quanto previsto dal richiamato art. 30 del Dpr 633/72, tra i soggetti legittimati alla richiesta in parola meritano menzione, in primo luogo, i soggetti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti su acquisti ed importazioni. Ai fini del calcolo, occorre computare anche le operazioni effettuate con il particolare regime dell'inversione contabile (c.d. *reverse-charge*), a norma dell'art. 17, sesto e settimo comma, della legge Iva. Nella determinazione dell'aliquota media, inoltre, devono essere considerate anche le operazioni poste in essere nei confronti degli enti pubblici, regolate dal nuovo art. 17-ter della legge Iva (*split-payment*).

fiscale

Per la verifica della sussistenza delle condizioni, si rende necessario procedere al calcolo delle rispettive aliquote medie, senza tuttavia tenere conto di acquisti e cessioni di beni ammortizzabili; il diritto al rimborso compete quando l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti risulta superiore all'aliquota mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%.

Sono altresì ammessi alla richiesta trimestrale i soggetti che effettuano operazioni non imponibili (esportazioni ed attività connesse) di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/72, nonché operazioni intracomunitarie di cui al D.L. 331/93, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel periodo.

Ai sensi del medesimo art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. 633/72, è inoltre possibile ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno anche nelle ipotesi di cui all'art. 30, comma 2, lettera c), del citato D.P.R. 633/72, quando gli acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili risultano di ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili. In tale ipotesi, è consentita la richiesta di rimborso limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei suddetti beni ammortizzabili.

Non va dimenticato, come peraltro già accennato in precedenza, che l'eccedenza a credito generatasi nel trimestre di riferimento, oltre che richiesta a rimborso, può essere in alternativa utilizzata in compensazione con altri tributi e contributi; in tale ipotesi, peraltro,

occorre tenere conto che l'ammontare in relazione al quale si richiede la compensazione concorre al limite annuo previsto, attualmente fissato in € 700.000 (elevato ad € 1.000.000 per i subappaltatori del settore edile, in possesso di particolari requisiti).

In linea generale, lo scomputo del credito Iva deve avvenire non prima di avere presentato il modello Iva TR da cui tale credito emerge, e ciò indipendentemente dall'ammontare del credito esposto e richiesto in restituzione. Qualora il credito da utilizzare in compensazione ecceda la somma di € 5.000, la compensazione potrà essere operata solamente a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza da cui il credito emerge. La verifica del superamento della soglia di € 5.000 deve essere effettuata con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri interessati alla richiesta.

Al contrario di quanto avviene in sede di dichiarazione annuale, la richiesta in compensazione di crediti d'imposta infrannuali di ammontare superiore ad € 15.000 non necessita dell'apposizione del visto di conformità sul relativo modello e nemmeno dell'alternativa sottoscrizione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Dal punto di vista operativo e nel rispetto dei termini innanzi previsti, l'effettiva compensazione del credito infrannuale Iva, nell'ambito del modello F24 si perfeziona utilizzando i seguenti codici tributo, da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di versamento unificato:

6036 – Credito Iva I trimestre;
6037 – Credito Iva II trimestre;
6038 – Credito Iva III trimestre.

Per tali codici, il periodo di riferimento è l'anno d'imposta a cui si riferisce il credito, da indicare nella forma AAAA.

Laddove si optasse per la richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito, dovranno essere considerate le importanti novità introdotte dall'anno 2015, che prevedono in sintesi:

- L'innalzamento ad € 15.000 della soglia dei rimborsi eseguibili in ogni caso senza prestazione di garanzia da parte del contribuente;
- La possibilità di ottenere il rimborso del credito Iva, se di ammontare superiore ad € 15.000, in esonero dalla presentazione delle garanzie previste, in presenza dell'apposizione, nell'istanza trimestrale, del visto di conformità ovvero, in alternativa, della sottoscrizione da parte del soggetto incaricato del controllo legale dei conti; deve altresì essere rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali, dichiarazione riepilogata nella sezione 3 del quadro TD del modello.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, la verifica del limite di € 15.000 deve essere operata con riferimento all'intero periodo d'imposta.

La garanzia deve essere rilasciata in ogni caso in presenza di richieste di rimborso riconducibili a situazioni ritenute a rischio da parte dell'Erario, tra le quali sono contemplate le ipotesi di richie-

sta da parte di soggetti che esercitano attività di impresa da meno di due anni (escluse le start-up innovative), ovvero da parte di soggetti in relazione ai quali è stato emesso avviso di accertamento (con soglie di verifica). In riferimento all'ipotesi di rimborso, merita menzione, infine, la presenza di circostanze che consentono al richiedente di accedere all'erogazione del rimborso in via prioritaria rispetto alla generalità dei contribuenti. Tra questi va ricordata l'ipotesi dello svolgimento di attività nei confronti delle pubbliche amministrazioni, contraddistinte dal nuovo regime dello *split payment* (art. 17-ter legge Iva); l'erogazione prioritaria del rimborso è riconosciuta, in questo caso, per un importo non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle predette operazioni effettuate nel periodo.

Le novità contenute nel modello

Come detto in apertura, il modello consente ai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge di richiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza di imposta detraibile, ovvero l'utilizzo della stessa in compensazione con altri tributi e contributi, nell'ambito del modello F24.

L'istanza deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente per via telematica, direttamente a cura del contribuente ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione. Il termine viene prorogato al primo giorno ferialo successivo, qualora lo stesso cada di sabato o in giorno festivo. Il nuovo modello, rispetto al prece-

dente, si caratterizza per alcune novità, che muovono sin dal frontespizio, nell'ambito del quale è stata prevista la possibilità di variare la scelta operata in occasione della presentazione del modello originario. Sarà dunque possibile, presentando un nuovo modello TR, rettificare la scelta originaria circa l'utilizzo del credito in compensazione, variandola in richiesta di rimborso, e viceversa. L'Agenzia delle Entrate, a tale proposito, ha chiarito che la modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello, deve trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale Iva, circostanza che rende inoperosa la comunicazione di rettifica, se presentata dopo la data di presentazione del modello annuale.

Nel quadro TA, relativo all'esposizione delle operazioni attive, è stato introdotto il nuovo campo TA13, destinato ad accogliere l'ammontare delle operazioni fatturate nei confronti della pubblica Amministrazione e soggette al nuovo regime dello *split-payment* (art. 17-ter legge Iva). Sono state inoltre ampliate, dalla recente normativa, le ipotesi per le quali occorre procedere all'esposizione di dati al rigo TA12, rigo che accoglie, dal 2015, le particolari operazioni per le quali le disposizioni in materia di Iva prevedono l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile; sono in tal senso da ricordare le nuove fattispecie previste, quali le attività di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, oltre che le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Con riferimento alla verifica dei presupposti che legittimano la spettanza del credito infrannuale, va evidenziato il nuovo criterio di calcolo dell'aliquota media da esporre al rigo TD1, calcolo che ora deve prendere in considerazione anche le operazioni attive assoggettate al meccanismo del *reverse-charge* e dello *split-payment*, ritenute sostanzialmente operazioni attive ad aliquota pari a zero. In tal senso, l'inserimento delle operazioni in parola al denominatore del rapporto, contribuisce a ridurre l'aliquota media relativa alle operazioni attive, con maggiore facilità di accesso alla condizione di cui alla lettera a) dell'art. 30 della legge Iva.

In recepimento delle novità segnalate in precedenza, in materia di garanzie per l'ottenimento del rimborso dell'imposta infrannuale, è stata completamente rivista la sezione 3 del quadro TD, che accoglie gli spazi utili per l'attestazione dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi, per l'apposizione del visto di conformità e per la sottoscrizione del soggetto incaricato del controllo legale dei conti, il tutto finalizzato alla richiesta di esonero dalla prestazione della garanzia in relazione al rimborso d'imposta richiesto.

Sono inoltre presenti, nella citata sezione 3, i campi 1 e 2, rispettivamente riguardanti le ipotesi di erogazione prioritaria del rimborso del credito Iva, e l'indicazione del credito Iva generatosi in conseguenza dello svolgimento di attività verso la pubblica amministrazione, soggette al regime della scissione dei pagamenti.

Maurizio Magnavini
Ufficio Fiscale
Confcooperative Brescia

fiscale

DECRETO CONTRIBUTI DI REVISIONE

ART. 1 Contributo delle società cooperative

1. Il contributo dovuto dalle società cooperative per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrispo-

sto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento sta-

bilite dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

	Fasce e importo	Parametri		
		Numero soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
a)	€ 280,00	fino a 100	fino a € 5.160,00	fino a € 75.000,00
b)	€ 680,00	da 101 a 500	da € 5.160,01 a €40.000,00	da €75.000,01 a €300.000,00
c)	€ 1.350,00	superiore 500	superiore a €40.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
d)	€ 1.730,00	superiore 500	superiore a €40.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
e)	€ 2.380,00	superiore 500	superiore a €40.000,00	superiore a € 2.000.000,00

vigilanza

- Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile.
- Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'articolo 2424 del codice civile - e la voce A (Valore della produzione) del Conto econo-

- mico, di cui all'articolo 2425 del codice civile.
- I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
- L'aumento del 50% di cui al comma 4 si applica anche alle società cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei lo-

- ro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.
- Come disposto dall'art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

ART. 2 Contributo delle banche di credito cooperativo

1. Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione degli stessi enti

è corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine

di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

	Fasce e importo	Parametri	
		Numero soci	Totale attivo (migliaia di Euro)
a)	€ 1.980,00	fino a 980	fino a € 124.000
b)	€ 3.745,00	da 981 a 1680	da € 124.001 a 290.000
c)	€ 6.660,00	oltre 1680	oltre 290.000

ART. 3 Contributo delle società di mutuo soccorso

1. Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per le spese rela-

tive alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a se-

guire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

fasce	importo (in Euro)	numero soci	contributi mutualistici
a)	€ 280,00	fino a 1.000	fino a 100.000
b)	€ 560,00	da 1.001 a 10.000	da 100.001 a 500.000
c)	€ 840,00	oltre 10.000	oltre 500.000

ART. 4 Calcolo del contributo

1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

2. L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati

dal bilancio al 31 dicembre 2014 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2014.

ART. 5 Limitazioni ed eccezioni

1. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2015/2016 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma - per le società cooperative, ricorrendone la fattispecie - l'appli-

cazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6 del presente decreto.

2. Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Sono esonerate dal pagamento

vigilanza

del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2015.

ART. 6 Modalità di pagamento

1. I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il

tramite dell’Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

codice	descrizione
3010	<ul style="list-style-type: none"> contributo biennale maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) interessi per ritardato pagamento
3011	<ul style="list-style-type: none"> maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie interessi per ritardato pagamento
3014	<ul style="list-style-type: none"> sanzioni



2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all’indirizzo internet <http://cooperative.mise.gov.it>.

ART. 7 Contributi dovuti alle Associazioni nazionali di rappresentanza

1. I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad una Associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all’Associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.

ART. 8 Ritardato od omissivo pagamento

1. Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modali-

tà di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

ART. 9 Termine per il versamento del contributo

1. Il termine per il versamento del contributo è fissato in 90 giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a norma dell’articolo 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

ART. 10 Norme finali

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
 2. Il presente decreto verrà pubblicato integralmente sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, nella sottosezione normativa dedicata agli enti cooperativi, e della sua adozione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

ISTRUZIONI INPS SU NUOVA ASPI

La circolare Inps sulla nuova Aspi è finalmente uscita: è la n. 94 del 12-5-2015. Si tratta di istruzione particolarmente analitiche alla cui lettura rimandiamo coloro che vogliono avere un quadro completo dell'istituto. Qui ci limitiamo a esaminare le questioni di principale interesse per le imprese. Il punto 3 della circolare, che anticipiamo, prevede che agli eventi di disoccupazione intervenuti fino al 30 aprile 2015, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza dalla prestazione, le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione Aspi. A premessa chiarisce che la Naspi sostituisce le indennità di disoccupazione ASpl e mini ASpl ... con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Per evento di disoccupazione si intende l'evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. Riteniamo che la nuova prestazione si applichi ai rapporti il cui ultimo giorno di lavoro è stato il 30-4-2015. La circolare elenca, a titolo di esempio, le causali di cessazione per dimissioni che consentono il pagamento della Naspi. Si tratta di quelle derivanti:

- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda (art.2112 co.4 codice civile);
- dallo spostamento del lavoratore

da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art. 2103 codice civile;

- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente e da quelle date durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

Il primo aspetto da esaminare è quello dei requisiti. Per l'Inps, quando la legge dice che i lavoratori devono far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione si deve intendere di contribuzione contro la disoccupazione. Si tratta di una previsione ovvia visto che per l'Aspi l'interpretazione è stata identica. La questione è rilevante per i soci delle cooperative ex Dpr 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, anche se il problema non si pone più per i requisiti di accesso visto che dal 2013 la contribuzione contro la disoccupazione è versata, ma per la durata della prestazione.

La circolare precisa che sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). Questo significa che le settimane parzialmente retribuite per effetto di eventi di malattia e infortunio indennizzati, ma senza integrazione, non sono considerati utili.

Sono invece considerati utili:

- i contributi figurativi accreditati

per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

In caso di alternanza di periodi di lavoro nel settore agricolo e in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili purché nel quadriennio risulti prevalente la contribuzione non agricola. Non sono considerati utili inoltre:

- i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale;
- la cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- le assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Le esclusioni non determinano necessariamente una penalizzazione in quanto si determina "semplicemente" l'ampliamento del quadriennio di riferimento. Il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti prescinde dal rispetto del minimale contributivo. Anche in questo caso il periodo di commisurazione di 12 mesi è ampliato in relazione agli eventi di seguito elencati, che si verificano o che siano in corso nei dodici mesi che precedono:

lavoro

- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Il calcolo dell'indennità avviene come segue: retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, compresi elementi continuativi e non continuativi e mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta nella predetta dichiarazione mensile Uniemens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Essendo considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite l'importo ottenuto potrebbe abbassarsi sensibilmente. In questo caso la circolare non precisa se le settimane devono essere coperte da contribuzione contro la disoccupazione. Si tratta di una questione importante per i lavoratori non coperti fino al 31-12-2012.

Il punto 2.4 della circolare è dedicato ai soci lavoratori delle cooperative ex Dpr 602/1970 e al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Si dice esplicitamente, come peraltro già anticipato, che “pur permanendo il meccanismo di allineamento progressivo dell'aliquota contributiva contro la disoccupazione versata per questi soggetti, previsto dall'art. 2, c. 27 della l. n. 92 del 2012 e che giungerà a regime nel 2017, la misura della NASpl da corrispondersi a questi lavoratori, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verifichino a decorrere dal 1 maggio 2015, è allineata a quella della generalità dei lavoratori”.

Come noto la durata della Naspi è pari al numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Anche in questo caso non è chiarito se sono computate soltanto quelle soggette a contribuzione contro la disoccupazione oppure no. Anche in questo il nodo è dato da chi ha iniziato a versato dall'1-1-2013 che al 1° maggio si trova con 28 mesi di contribuzione e quindi con una copertura di 14. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruiti in unica soluzione in forma anticipata. Non essendo computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, la circolare precisa che:

- ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione (contro la disoccupazione) presenti nel quadriennio di osservazione;
- sono esclusi i periodi di contribuzione precedenti la prestazione di disoccupazione della quale hanno costituito base di calcolo;
- i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpl poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.

La circolare individua i seguenti criteri per individuare i periodi di contribuzione che hanno dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione e che quindi devono essere esclusi: A) In caso di fruizione totale di una prestazione di DSO e di ASpl viene escluso dal computo dei contributi utili per una NASPI un numero di settimane di contribuzione pari alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane che rappresentano il requisito mini-

mo di accesso a prestazioni DSO e ASPI; B) In caso di fruizione parziale delle prestazioni DSO e ASPI, il numero di settimane di contribuzione da escludere dal computo di cui al punto precedente viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest'ultima avrebbe dovuto avere; C) In entrambi i casi A) e B), tuttavia, per le prestazioni di DSO e ASpl con durata teorica fino a 12 mesi, nell'ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52, verranno esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpl, al massimo le settimane presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni DSO o ASPI. D) Se la durata teorica della prestazione sia superiore a 12 mesi (ASpl 2014 e 2015 per lavoratori con più di 55 anni), verranno presi in considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASPI, al massimo le settimane presenti nell'arco temporale precedente alla prestazione pari alla durata teorica che quest'ultima avrebbe dovuto avere. La circolare riporta poi diversi esempi ed affronta il tema del computo delle settimane in caso di godimento di miniAspi e di disoccupazione agricola. Rimandiamo alla lettura della circolare anche per quanto riguarda i termini e le modalità di presentazione della domanda. Ricordiamo soltanto che la presentazione deve avvenire esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sono però previsti termini specifici in caso di malattia o di inizio di congedo di maternità. Di particolare interesse è invece il capitolo degli incentivi all'autoimprenditorialità. Il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento Naspi che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavo-

rativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. La medesima facoltà è da riconoscersi al lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpl. La liquidazione anticipata non è riconosciuta in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto. Con riferimento alla sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l'incentivo della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpl è destinato in via diretta al lavoratore e non alla cooperativa. Il lavoratore che ha chiesto l'anticipazione è tenuto ad utilizzare l'incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa - nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio - instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale ai sensi dell'art.1 della L.142 del 2001 (come si vede a differenza della disciplina generale per i soci di cooperativa è incentivabile anche il rapporto di collaborazione in quanto l'indennità anticipata è conferita a capitale sociale). Nel caso in cui il lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, il beneficio dell'incentivo all'autoimprenditorialità è alternativo a quello previsto dall'art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012 (si tratta del bonus a favore del datore di lavoro che assume lavoratori in Aspi). Il lavoratore deve presentare domanda all'Inps in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Se

detta attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpl, la domanda intesa ad ottenere l'anticipazione della predetta prestazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpl. Questa seconda previsione è importante perché, nei casi di crisi aziendali, consente di costituire una cooperativa tra i lavoratori prima dell'effettivo licenziamento. Rimangono in vigore le norme in base alle quali il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpl è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Se il disoccupato gode della Naspi in misura ridotta per un importo pari all'80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, la prestazione anticipata verrà erogata considerando l'importo residuo da corrispondere senza l'applicazione della suddetta riduzione.

In caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato durante la Naspi

- se il reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.000 euro) e la durata è superiore a 6 mesi si produce la decadenza dalla prestazione;
- se il reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso da imposizione e la durata è fino a 6 mesi l'indennità è sospesa d'ufficio e riprende al termine del periodo di lavoro;
- se il reddito annuale è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta dell'80% (il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e il datore

di lavoro o l'utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla Naspi e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti).

In caso di svolgimento di lavoro autonomo, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 euro), il disoccupato deve informare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di NASpl se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. In questo caso la Naspi è ridotta dell'80%.

Di particolare interesse è anche il tema dei contributi figurativi che sono rapportati alla retribuzione utile per il calcolo della Naspi entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi stessa l'anno in corso (per il 2015 euro 1.300 per 1,4 = euro 1.820). Come previsto dalla legge, la circolare precisa che ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4 volte l'importo massimo della NASPI) vengono neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse e che il periodo di contribuzione figurativa per NASpl è computato per l'anzianità contributiva ai fini pensionistici. Su questo punto saranno però fornite ulteriori informazioni.

Ricordiamo che la Naspi, come in precedenza la altre analoghe prestazioni, è soggetto al regime fiscale previsto per il reddito di lavoro dipendente.

lavoro

DECRETO INTERMINISTERIALE PER LA DECONTRIBUZIONE

È stato pubblicato sulla GU n. 123 del 29-5-2015 il decreto interministeriale (8-4-2015) che attua per il 2014 il sistema di decontribuzione dei premi di risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello.

Sono state avviate anche quest'anno le procedure che consentono di rimborsare a imprese e lavoratori 391 milioni (erano 607 per il 2013 e 650 per il 2012). L'importo è stato raggiunto conteggiando diversi tagli al fondo (in origine 650 milioni) al quale si sono aggiunti i risparmi del 2014 per oltre 50 milioni. Rispetto alla somma spesa nel 2014 mancano circa 115 milioni di euro e questo, come vedremo, influisce sugli importi massimi decontribuibili. Il decreto ha contenuti identici rispetto a quelli degli anni passati. Riportiamo di seguito le norme ricordando che comunque per il rimborso dei contributi versati in più si dovranno attendere le istruzioni dell'Inps.

Il fondo è suddiviso, come in passato in due quote

- 62,5% per la contrattazione aziendale;
- 37,5% per la contrattazione territoriale con possibilità, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle due tipologie, di assegnare la percentuale residua all'altra.

Ricordiamo che la misura dello sgravio è la seguente:

- datore di lavoro 25 punti percentuali;

- Lavoratore 100% di contributi previdenziali e assistenziali.

Come noto la decontribuzione opera su un limite massimo di retribuzione imponibile per ogni lavoratore interessato. La riduzione dello stanziamento ha portato ad un abbassamento più che proporzionale (dal 2,25% all'1,60%) della percentuale da applicare sulla retribuzione imponibile per l'anno 2014 (articolo 2). Il comma 2 stabilisce però che in caso di residui, da accertarsi entro il 28-2-2016, la percentuale potrà essere ridefinita (il tetto massimo è del 5%).

Anche questa volta non sono più previsti criteri di precedenza, ma soltanto quelli di tipo generale già individuati: a) I contratti di secondo livello devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati alla Dpl. Se non sono già stati depositati lo possono essere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (28-6-2015). b) Devono essere inoltre previste le consuete condizioni. Le erogazioni devono essere:

1. incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
2. correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Per ottenere lo sgravio è sufficiente la sussistenza anche di uno solo

dei due parametri. Quando si tratta di erogazioni previste da contratti territoriali, è possibile individuare indicatori legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. È il caso, ad esempio, dell'ERT previsto dalla contrattazione provinciale per le cooperative sociali o dell'EVR per il settore edile.

Come nei decreti precedenti sono state poste due ulteriori condizioni. È necessario:

- Che i lavoratori abbiano percepito retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, o individuale nel rispetto dei minimali di legge (articolo 1, comma 1, Legge 389/1989).
- Il possesso del Durc come previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006. Si tratta del cosiddetto Durc interno di cui alla circolare Inps 51/2008 (in pratica è l'Istituto previdenziale a verificare la regolarità contributiva, mentre il datore di lavoro deve aver autocertificato alla Dpl il rispetto della contrattazione collettiva).

L'indebito utilizzo dello sgravio comporta il recupero dei contributi omessi, oltre al pagamento delle sanzioni civili. Sono escluse dallo sgravio le pubbliche amministrazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all'ARAN. Sono prese

in considerazione anche le imprese di somministrazione lavoro per le quali si deve fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice.

L'articolo 3 del decreto prevede che i datori di lavoro interessati inoltrino all'Inps, anche tramite gli intermediari abilitati tra i quali i Csa delle associazioni, una apposita domanda. L'invio avverrà esclusivamente in via telematica e riguarderà anche gli iscritti ad altri enti previdenziali. La comunicazione può avvenire dalla data di pubblicazione del decreto, ma ovviamente bisognerà attendere che la procedura sia attivata sul sito Inps. L'Istituto emanerà una circolare indicando una data di avvio della procedura ed un termine ultimo. La domanda deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'azienda;
- b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoria-

- le, ovvero di secondo livello;
- c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;
- d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

L'Inps in genere chiede anche l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo del 2,25%, l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico; l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

La retribuzione sulla quale determinare il tetto massimo decontribuibile è quella disciplinata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 389/1989, comprensiva del premio

di risultato "con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del DPR 797/1955 (si tratta della norma, modificata dal D.lgs. 314/1997, che dal 1998 ha omogeneizzato la determinazione degli imponibili fiscali e previdenziali).

L'articolo 4 del decreto prevede che l'ammissione allo sgravio avverrà "a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'Inps quale termine unico per la trasmissione delle istanze". A tal fine, l'Istituto attribuirà a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico. Tutte le domande trasmesse che rispettano i requisiti sopra indicati saranno ammesse al beneficio. In caso di superamento del limite di spesa, l'Istituto riproporzionerà degli importi.

Gianfausto Zanoni
Consulente del Lavoro

lavoro

PREMI E CONTRIBUTI INAIL PER IL 2015

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto del 14 gennaio 2015, di approvazione della determina del Presidente dell'INAIL n. 327 del 3 novembre 2014, riguardante la riduzione percentuale dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per l'anno 2015. Si tratta di quanto previsto dall'art.

1 comma 128 della legge 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014); il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministero del Lavoro del 22 aprile 2014 ha infatti stabilito che per gli anni 2015 e 2016 la percentuale di riduzione sia aggiornata annualmente mediante una determina del Presidente dell'Inail, calcolata sulla base della consulenza tecnica degli uffici competenti dell'Istituto e approvata con decreto direttoriale dal

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, per l'anno 2015 è pari al 15,38 %. Si resta ora in attesa delle consuete istruzioni Inail

FONDO DI SOLIDARIETÀ INPS

La circolare Inps n. 79 del 16-4-2015 fornisce ulteriori chiarimenti in merito al fondo di solidarietà residuale. La circolare affronta anche questi temi.

1. Imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato: non sono comprese nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale in quanto per tale settore alla data del 1-1-2014 erano in corso le procedure per la costituzione di un fondo di solidarietà di settore.

2. Università non statali legalmente riconosciute: sono escluse dal Fondo residuale perché hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e pertanto rientrano tra le pubbliche amministrazioni.

3. Imprese di gestione esattoriale: le società dal gruppo Equitalia sono escluse dal fondo di solidarietà avendone costituito uno di settore; le altre imprese sono iscritte al fondo residuale.

4. Imprese esercenti attività di trasporto: è stato istituito presso l'Inps il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico.

Destinatari del Fondo sono i lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autoferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità. Sono tenute all'iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese non esercenti attività di trasporto pubblico come sopra definita, classificate con c.s.c. 1.15.01 con c.a. "1D", e c.s.c. 1.15.03 senza c.a. "2B" o "3G". Di

seguito le istruzioni operative per le imprese indicate ai punti 3 e 4. Sul piano operativo, si evidenzia che l'attribuzione del c.a. "0J" avverrà ad opera delle Sedi su richiesta delle aziende, da presentare tramite Cassetto previdenziale aziende. In presenza delle condizioni di legge, l'obbligo contributivo, come già precisato nella circolare n. 100/2014, decorre dal 1° gennaio 2014. Le aziende dovranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità i cui termini di versamento risultano già scaduti alla data di pubblicazione della presente circolare, entro il terzo mese successivo alla pubblicazione dello stesso, valorizzando - all'interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> - l'elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice "M131"; in <Retribuzione> l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito> l'importo del contributo, pari allo 0,5% dell'imponibile.

Per i lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b), la circolare riprende il citato interpello. Il Ministero del lavoro ha chiarito che le cooperative sociali sono esentate, per i lavoratori svantaggiati, da ogni forma di contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, quale ad es. contribuzione ASPI, contribuzione CIGO/ CIGS. Pertanto per le cooperative sociali di tipo b) non è dovuto il versamento del contributo ordinario pari allo 0,50% di finanziamento del Fondo di solidarietà residuale relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo residuale. Le imprese identificate con c.a. 5V non dovranno versare la contribuzio-

ne di finanziamento del Fondo di solidarietà residuale in corrispondenza dei codici Tipo contribuzione "19", avente il significato di "Lavoratori soci svantaggiati di cooperative sociali ex articolo 4, comma 3, della Legge 8/11/1991 n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali", e Tipo contribuzione "29", avente il significato di "lavoratori non soci svantaggiati, dipendenti da cooperative sociali, ex articolo 4, comma 3, della Legge 8/11/1991, n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali". Le Strutture territoriali provvederanno all'annullamento di eventuali note di rettifica attive risultanti non dovute. L'esclusione non riguarda le persone di cui al comma 3 bis della Legge 381/1991 (detenuti, internati ecc.) che godono di una sgravio parziale. Di seguito il paragrafo relativo alle modalità di recupero della contribuzione. Da ultimo, si forniscono le istruzioni per consentire alle imprese - che risultano avere versato indebitamente la contribuzione ordinaria di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale (per i mesi i cui termini di versamento risultano già scaduti alla data di pubblicazione di questa circolare) - di recuperare il contributo mensile dello 0,50%. Le imprese interessate potranno recuperare il suddetto contributo, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (16-7-2015), come disposto da Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con delibera n. 5 del 25 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993, indicando l'importo indebitamente versato con il codice conguaglio "L220" avente il significato di "Recupero Contributo mensile 0,50% al Fondo di solidarietà residuale", da valorizzare all'interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

LICENZIAMENTO DI PIÙ DI 4 LAVORATORI

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la nota prot. n. 37/0005382 del 2 aprile 2015. Si tratta di un chiarimento relativo ad un quesito relativo alla procedura obbligatoria di conciliazione ex art. 1 comma 4 della legge Fornero (n. 92/2012) in caso di licenziamento per cessazione di appalto. Si chiede se sia obbligatorio espletare la procedura obbligatoria di conciliazione qualora si provveda al licenziamento per più di 4 lavoratori a causa di cessazione anticipata di un contratto d'appalto senza subentro di un'altra azienda. Ricordando le diverse procedure da adottare in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - art. 7 legge 604/1966 se il numero è fino a 4, ri-

duzione collettiva di personale ex l. n. 223/1991 qualora il numero sia superiore a 4 - il Ministero chiarisce che "la procedura obbligatoria di conciliazione non trova applicazione, a prescindere dal numero dei lavoratori coinvolti, in caso di licenziamenti per superamento del periodo di comporta, ovvero effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, nonché nelle ipotesi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e per chiusura del cantiere (art. 7, comma 6, L. n. 604/1966; art. 2, comma 34, L. n. 92/2012)". Non

dovrà dunque essere attivata la procedura per il tentativo di conciliazione presso la DTL. E' invece applicabile il disposto di cui all'art. 24, L. n. 223/1991 cioè la procedura per i licenziamenti collettivi. La nota ricorda infatti che l'esclusione da questa procedura (prevista dall'art. 7 comma 4 bis del DI 248/2007) è riferita esclusivamente alle ipotesi di cambio appalto con subentro di azienda e riassunzione del personale "a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore (...)".

lavoro

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato l'interpello n. 9/2015 del 17 aprile 2015 fornendo alcune precisazioni in materia di responsabilità solidale negli appalti. La questione verte intorno alla relazione che intercorre tra il regime della responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e la contrattazione collettiva, in particolare nella parte in cui prevede che essa possa derogare al regime stesso della responsabilità solidale. Si chiede infatti se la parte dell'art. 29 che cita "salva diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali" possa

essere riferita alla contrattazione sottoscritta da associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza del committente oppure dell'appaltatore. Rispondendo alla questione posta, il Ministero fa una premessa ricordando che l'art. 9 comma 1 del D.L. n. 76/2013 (poi convertito in L. n. 99/2013) ha previsto una restrizione del potere derogatorio della contrattazione collettiva, limitando la possibilità di applicazione unicamente ai trattamenti retributivi, escludendo quindi i contributi previdenziali ed assicurativi. Secondo

questo principio il Ministero sottolinea come l'istituto della responsabilità solidale sia principalmente una garanzia volta a tutelare i lavoratori impiegati nell'appalto, e che quindi la contrattazione a cui fare riferimento sia quella delle imprese appaltatrici. Le organizzazioni datoriali e sindacali però potranno individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, utili al fine di monitorare l'effettivo rispetto degli obblighi retributivi da parte dell'appaltatore, senza limitarsi a prevedere l'acquisizione delle autodichiarazioni rilasciate.

TRATTAMENTO MINIMO DEI SOCI

A due anni dalla precedente sentenza (n. 59 del 25-29/3/2013) la Corte costituzionale, su istanza del Tribunale di Lucca, torna a esaminare l'art. 7, comma 4, della legge 31/2008 in base al quale ai soci lavoratori di cooperativa devono essere garantiti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria (sentenza CC n. 51/2015). La sentenza del 2013 aveva mantenuto in vita la norma considerando la questione, anche quella volta posta dal Tribunale di Lucca, inammissibile. Forse qualcuno ricorderà la comica presa di posizione dell'Unci (la causa legale sottostante verteva sulla contrapposizione tra un Ccnl Unci/Confasal e il Ccnl trasporto merci del 9-11-2006) secondo la quale "la Corte costituzionale non si è pronunciata in merito ai contratti Unci/Confasal, confermandone quindi, la piena validità...".

Sempre nell'ottica di rafforzare l'operato sia degli Ispettori del lavoro sia degli **osservatori provinciali della cooperazione**, la DG per l'attività ispettiva coglie l'occasione della pubblicazione della Sentenza in oggetto, per dare ulteriori nuove indicazioni agli Ispettori sugli effetti dell'articolo 7, comma 4 della legge 31/2008. Si tratta della seconda Sentenza della Corte Costituzionale in materia ma, a differenza del precedente, in questo caso i giudici rigettano le pregiudiziali di inammissibilità, entrano nel merito ritenendo la norma perfettamente legittima. A suo tempo, la questione fu respinta a

monte perché ritenuta inammissibile (cfr. Sentenza n. 59, 25-29 marzo 2013 commentata con nostra circolare n. 18 dell'8 aprile 2013 - prot. n. 1595). In questo caso invece, con la Sentenza in commento viene dichiarata **non fondata la questione di legittimità costituzionale** sull'art. 7, comma 4, della legge 31/2008, sollevata nuovamente dal Tribunale di Lucca in riferimento all'art. 39 della Costituzione che, come noto, disciplina la libertà sindacale. La sentenza della Corte, conferma la legittimità dell'articolo 7, comma 4 della legge n. 31/2008 in merito alla regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore cooperativo in presenza di una pluralità di contratti collettivi secondo cui: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria". Questo ulteriore passaggio rafforza, come riportato nella stessa nota del ministero, gli orientamenti assunti per contrastare, anche grazie all'operato degli Osservatori della Cooperazione, l'applicazione di un diverso CCNL rispetto a quello stipulato fra le parti sociali

comparativamente più rappresentative a livello nazionale (cioè, come più volte chiarito dal Ministero, da **agci-confcooperative-legacoop e cgil-cisl-uil**). Si tratta di un nuovo tassello che si aggiunge agli strumenti di lotta al dumping contrattuale, e che assume un valore ancora più significativo in considerazione dell'importanza riferibile all'organo da cui proviene. Dal punto di vista tecnico delle argomentazioni offerte dai giudici, come rilevato anche dal Ministero, la sentenza si dimostra particolarmente interessante visto che assegna ai trattamenti complessivi minimi previsti dai nostri CCNL il significato di un **parametro esterno** da utilizzare per verificare se il trattamento economico corrisposto al socio-lavoratore soddisfi i criteri della proporzionalità e della sufficienza della retribuzione stabiliti dall'art. 36 della Costituzione. Secondo la Corte, l'articolo 7 comma 4 "... richiama i contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost. Tale parametro è richiamato - e dunque deve essere osservato - indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo art. 7, che fa riferimento «alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative». Nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano

lavoro

le società cooperative, l'articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative (fra le tante, la sentenza già citata della Corte di cassazione n. 17583 del 2014). È anche molto interessante che la Corte, nel ricostruire la questione, richiami la genesi del comma 4 e lo riconduca giustamente al Protocollo d'intesa del 10 ottobre 2007 tra Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL che determinò la nascita degli Osservatori della cooperazione. Osservano i giudici che nel Protocollo "il Governo assumeva l'impegno di avviare «ogni idonea iniziativa amministrativa affinché le cooperative adottino trattamenti economici complessivi del lavoro subordinato, previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte sociale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento» (punto C). L'obiettivo condiviso dai firmatari del Protocollo è di contestare l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedano trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, di cui all'art. 36 Cost., secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza in collegamento con l'art. 2099 cod. civ." La Corte ricorda, inoltre, che "con l'entrata in vigore dell'art. 7,

comma 4, del d.l. n. 248 del 2007 si è assistito a una intensa attività ispettiva, promossa dal Ministero del lavoro, per ribadire che «in presenza di più "contratti collettivi nazionali di lavoro nello stesso settore merceologico vanno applicati i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative"», così come disposto dall'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, in relazione alle tipologie dei rapporti di lavoro instaurati alla luce del regolamento interno ex art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 2001 (circolari del Ministero del lavoro 9 novembre 2010 e 6 marzo 2012) ed in linea con specifici indici sintomatici di rappresentatività sindacale, individuati nella circolare del Ministero del lavoro 1° giugno 2012." A nostro avviso la Corte, richiamandola e analizzandola, ha pienamente legittimato questa attività che, lo ricordiamo, ha visto l'attiva partecipazione delle Centrali cooperative. Conseguentemente, e a maggior ragione facendo leva sulla sentenza in oggetto e sulle sue argomentazioni, il Ministero invita nuovamente le DPL territoriali e il personale ispettivo a promuovere un'efficace attività di vigilanza in ambito cooperativistico e a procedere al recupero delle eventuali differenze retributive mediante l'adozione della diffida accertativa. Inoltre, il Ministero del Lavoro ribadisce la necessità di dare nuovo impulso agli Osservatori provinciali come già affermato nella sua precedente nota del 6 marzo u.s. soprattutto nell'ottica di una proficua collaborazione tra parti sociali e istituzioni. A questo proposito, emerge come novità la disponibilità del MISE ad intervenire agli incontri degli Osservatori provinciali - attraverso propri delegati regionali, laddove presenti - e comunque il suo interesse a ricevere presso la sua sede centrale i

verbali delle riunioni svolte.

Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, promosso dal Tribunale ordinario di Lucca nel procedimento vertente tra Biscardi Gianluca e Il Castello service società cooperativa, con ordinanza del 24 gennaio 2014, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 24 gennaio 2014, il Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui stabilisce che, «[f]ino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresen-

lavoro

tative a livello nazionale nella categoria».

1.1.- Il rimettente premette di essere stato adito da un socio lavoratore, con mansioni di lavoratore facchino, della società cooperativa Il Castello, per ottenere la condanna, in applicazione del citato art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 248 del 2007, della predetta società al pagamento delle differenze retributive correlate all'applicazione del CCNL unico della logistica, trasporto, merci e spedizione, sottoscritto in data 9 novembre 2006, da CONFETRA, CONFTRASPORTO, ANITA, ANCST LEGACOOP, CONFARTIGIANATO ed altri (parte datoriale) e da FILT CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI (parte dei lavoratori), anziché del diverso CCNL applicato dalla convenuta (CCNL multi servizi, stipulato da UNCI-FESICA-CONFISAL). Il Tribunale ordinario di Lucca precisa, inoltre, che la società convenuta ha fornito evidenza della delibera, intervenuta nel corso di apposita assemblea dei soci lavoratori, in merito all'applicazione del CCNL multiservizi stipulato da UNCI-FESICA-CONFISAL. Essa ha eccepito l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'art. 7, per violazione degli artt. 39 e 41 Cost. Tanto premesso, il rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, nei termini suindicati, osservando, in punto di rilevanza, che tale disposizione è alla base della domanda proposta dal ricorrente, cosicché essa deve trovare applicazione nel giudizio pendente dinanzi al medesimo.

1.2.- In particolare, il Tribunale ordinario di Lucca ritiene che la norma in esame si ponga in contrasto con l'art. 39 Cost. Quest'ultimo, infatti, come chiarito dalla Corte costituzionale, garantirebbe «alle associazioni sindacali di regolare i conflitti di interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale poi si rico-

nosce efficacia obbligatoria erga omnes, una volta che sia stipulato in conformità di una determinata procedura e da soggetti forniti di determinati requisiti»: pertanto, una «legge, la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione, che è una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima» (sentenza n. 106 del 1962). La norma in esame, imponendo al giudice, in presenza di una pluralità di contratti collettivi di settore, di applicare un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto da alcuni di tali contratti, senza una previa valutazione ex art. 36 Cost. del diverso contratto collettivo applicato per affiliazione sindacale dall'impresa, inciderebbe autoritativamente sul dinamismo, anche conflittuale, della concorrenza intersindacale, realizzando un'indebita estensione dell'efficacia collettiva dei contratti collettivi (sia pure limitatamente alla sola parte economica), in violazione appunto dell'art. 39 Cost.

2.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata. Secondo la difesa statale la questione sarebbe inammissibile, anzitutto, per difetto di motivazione sulla rilevanza, attesa l'apoditticità e l'assertività delle affermazioni contenute nell'ordinanza di rimessione in punto di rilevanza. Nella specie, difetterebbero anche le condizioni per porre validamente una questione di legittimità costituzionale, considerato che la motivazione sulla rilevanza della questione stessa, proposta nei confronti dell'art. 7, comma 4, del d.l.

n. 248 del 2007, sarebbe manifestamente arbitraria ed implausibile, essendo già stato chiarito che «[l]a finalità perseguita [dalla norma] è quella di garantire l'estensione dei minimi di trattamento economico (cosiddetto minimale retributivo) agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori» (sentenza di questa Corte n. 59 del 2013). Da ciò deriverebbe il carattere pretestuoso della questione sollevata e, quindi, il difetto di rilevanza della stessa. La questione sarebbe inammissibile anche per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Ad avviso della difesa statale nell'ordinanza di rimessione non sarebbe chiarito «dove le norme denunciate sarebbero incostituzionali» e «quale sarebbe il quadro precettivo costituzionale in ordine al quale concretamente affiorerebbe il contrasto». Nel merito, la difesa statale sostiene che la questione sollevata sia infondata. La norma censurata, lungi dall'obbligare lavoratore e cooperativa ad applicare al rapporto di lavoro una regolamentazione pattuita da attori sindacali che non li rappresentano, mortificando, in tal modo, la libertà sindacale, sarebbe espressione di un interesse costituzionalmente protetto, ossia quello di dare integrale attuazione all'art. 36 Cost. Essa si limiterebbe ad offrire un criterio per la scelta dei contratti collettivi che forniscano più garanzie ai lavoratori nel determinare la retribuzione sufficiente, «proporzionata alla quantità e qualità» del lavoro svolto. In definitiva, la difesa statale ritiene che la norma censurata preveda che, a parità di attività lavorativa esercitata, la contrattazione collettiva che assicura una retribuzione più elevata, sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria economica in cui

opera il datore di lavoro, costituisca parametro retributivo non derogabile verso il basso. Lo scopo della norma sarebbe quello di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo minimo dei lavoratori, con riferimento agli standard concordati nei contratti collettivi di riferimento.

Considerato in diritto 1.- Il Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui stabilisce che, «[f]ino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di un pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria». A suo avviso, questa norma violerebbe il parametro costituzionale indicato, nell'imporre al giudice di applicare al socio lavoratore di una società cooperativa un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, pur in presenza di una pluralità di fonti collettive. In assenza di una previa valutazione, ex art. 36 Cost., del contratto collettivo applicato dalla

società cooperativa, in ragione della sua adesione alla organizzazione firmataria del contratto medesimo, si violerebbe il principio di libertà sindacale, realizzando un'indebita estensione dell'efficacia erga omnes dei contratti collettivi, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 39 Cost.

2.- In linea preliminare, va osservato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, a causa della ritenuta apoditticità ed assertività delle affermazioni contenute sul punto nell'ordinanza di rimessione. L'eccezione non è fondata. Nella specie, il rimettente non si limita ad affermare, in punto di rilevanza della questione, che "la domanda di differenze retributive di parte ricorrente si fonda sull'applicazione dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248", e che, "la disposizione deve trovare applicazione da parte di questo giudice", ma fornisce anche una descrizione della fattispecie concreta che, pur se in forma sintetica, rende evidente la riconducibilità della stessa all'ambito di applicazione della norma della cui costituzionalità dubita e, dunque, chiarisce la rilevanza della questione.

3.- La difesa statale ha, altresì, eccepito l'inammissibilità della questione per la "manifesta arbitrarietà nonché manifesta implausibilità della motivazione del giudice a quo sulla rilevanza". Anche questa eccezione non è fondata. Questa Corte ha più volte riconosciuto che, per aversi una questione di legittimità validamente posta, è sufficiente che il giudice a quo fornisca un'interpretazione non implausibile della disposizione contestata che, per una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, egli ritenga di dover applicare nel giudizio principale e su cui nutra dubbi non arbitrari di conformità a determinate norme costituzio-

nali (fra le tante, sentenza n. 463 del 1994). Nella specie, il Tribunale ordinario di Lucca ha chiaramente proposto il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, di cui avrebbe dovuto fare applicazione per decidere se accogliere o meno la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive. Ha fornito una lettura della norma in questione, nella parte in cui impone alle società cooperative di applicare «i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria», lettura orientata a riconoscere efficacia erga omnes a taluni tipi di contratti collettivi. Una tale interpretazione non risulta manifestamente implausibile.

4.- La sollevata questione sarebbe, infine, inammissibile secondo la difesa statale, anche per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, in quanto non sarebbe adeguatamente chiarito, nell'ordinanza di rimessione, "dove le norme denunciate sarebbero incostituzionali" e "quale sarebbe il quadro precettivo costituzionale in ordine al quale concretamente affiorerebbe il contrasto". L'eccezione non è fondata. Nell'ordinanza di rimessione, il Tribunale ordinario di Lucca non solo riproduce ampi brani di una risalente decisione di questa Corte (la sentenza n. 106 del 1962), richiamando le argomentazioni ivi svolte sull'illegittimità costituzionale di leggi che estendano gli effetti erga omnes di contratti collettivi in contrasto con quanto previsto dall'art. 39 Cost., ma chiarisce che l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, sarebbe costituzionalmente illegittimo, proprio in quanto attribuirebbe efficacia erga omnes ai contratti collettivi di categoria, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativa-

lavoro

mente più rappresentative, in assenza delle condizioni prescritte dal predetto art. 39 Cost. Risultano, pertanto, individuate chiaramente, sebbene sinteticamente, le ragioni che inducono il rimettente a dubitare della legittimità costituzionale della norma censurata, alla stregua della decisione riportata (in questo senso, fra le altre, sentenze n. 328 del 2011 e n. 234 del 2011).

5.- Nel merito, la questione non è fondata. 5.1.- La norma censurata si inserisce nel contesto normativo delineato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). Con detta legge il legislatore ha portato a compimento e sviluppato precedenti indirizzi, espressi a livello sia normativo sia giurisprudenziale, volti ad estendere la tutela propria del lavoro subordinato ai soci lavoratori delle cooperative. Tale norma ha previsto la prima disciplina unitaria ed organica che attiene alla posizione del socio lavoratore di società cooperativa. Quest'ultimo, accanto al rapporto mutualistico, che scaturisce dalla sua partecipazione allo scopo dell'impresa collettiva e che lo rende titolare di poteri e di diritti nel concorrere alla formazione della volontà della società, «stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma» (art. 1, comma 3). Questa riforma ha riconosciuto al socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato diritti individuali e collettivi previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) (art. 2). Essa ha stabilito che,

«[f]ermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300» che impone alle imprese titolari di benefici accordati dallo Stato ed agli appaltatori di opere pubbliche di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona - «le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine» (art. 3). Si è voluto così confermare il criterio, seguito dalla giurisprudenza nell'applicazione dell'art. 36 Cost., secondo cui il giudice valuta la conformità della retribuzione ai parametri del medesimo articolo, facendo riferimento ai CCNL applicabili alla categoria di appartenenza oppure ad una categoria affine, per poi determinare la retribuzione secondo equità, ai sensi dell'art. 2099 del codice civile (fra le tante, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1° febbraio 2006, n. 2245), come, d'altronde, chiarito espressamente nella circolare del Ministero del lavoro 17 giugno 2002, n. 34. Nella stessa prospettiva si colloca l'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) che, nel modificare l'art. 6, comma 2, della legge n. 142 del 2001, ha stabilito che il rinvio ai contratti collettivi nazionali operi per il «solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1» della legge n. 142 del 2001. Con la circolare n. 10 del 18 marzo 2004, il Ministero del lavoro ha precisato che, a seguito della citata modifica, «al socio lavoratore inquadrato con rap-

porto di lavoro subordinato [deve] essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello, [...] ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che preved[ono] voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro».

5.2.- In questo quadro normativo si pone il censurato art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che, come già ricordato, recita «[f]ino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di un pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria». Tale previsione è stata adottata all'indomani del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 10 ottobre 2007 da Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL, in cui il Governo assumeva l'impegno di avviare «ogni idonea iniziativa amministrativa affinché le cooperative adottino trattamenti economici complessivi del lavoro subordinato, previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte sociale comparativamente più rappresentative sul piano naziona-

le nel settore di riferimento» (punto C). L'obiettivo condiviso dai firmatari del Protocollo è di contestare l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedano trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, di cui all'art. 36 Cost., secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza in collegamento con l'art. 2099 cod. civ. Con l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007 si è assistito a una intensa attività ispettiva, promossa dal Ministero del lavoro, per ribadire che «in presenza di più "contratti collettivi nazionali di lavoro nello stesso settore merceologico vanno applicati i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative"», così come disposto dall'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, in relazione alle tipologie dei rapporti di lavoro instaurati alla luce del regolamento interno ex art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 2001 (circolari del Ministero del lavoro 9 novembre 2010 e 6 marzo 2012) ed in linea con specifici indici sintomatici di rappresentatività sindacale, individuati nella circolare del Ministero del lavoro 1° giugno 2012. La giurisprudenza di legittimità ha confermato tale impostazione e ha sostenuto che «in tema di società cooperative [...] al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regola-

mento previsto dall'art. 6, della legge n. 142 del 2001, che, destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria» (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 agosto 2014, n. 17583; in senso analogo, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 agosto 2013, n. 19832). Anche questa Corte, chiamata di recente a pronunciarsi sulla medesima questione di legittimità costituzionale oggi sollevata (peraltro dal medesimo giudice) nei confronti dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, in riferimento all'art. 39 Cost., pur dichiarandola inammissibile, in ragione dell'inconferenza della norma sottoposta a scrutinio circa il thema decidendum demandato al giudice rimettente, precisava, con riguardo sia al predetto art. 7, comma 4, sia al connesso art. 3, comma 1, della legge n. 142 del 2001, che «[l]a finalità, perseguita da entrambe le norme, è quella di garantire l'estensione dei minimi di trattamento economico (cosiddetto minimale retributivo) agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori» (sentenza n. 59 del 2013).

5.3.- Sulla base di quanto fin qui richiamato, risulta evidente che la censura sollevata dal Tribunale ordinario di Lucca si fonda su un erroneo presupposto interpretativo. Il censurato art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, congiuntamente all'art. 3 della legge n. 142 del 2001, lungi dall'assegnare ai predetti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall'art. 39

Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost. Tale parametro è richiamato - e dunque deve essere osservato - indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo art. 7, che fa riferimento «alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative». Nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative (fra le tante, la sentenza già citata della Corte di cassazione n. 17583 del 2014). per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lucca, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2015.

lavoro

Di seguito, la circolare del Ministero e del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si porta a conoscenza di codesti Uffici l'importante sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015, resa nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007 (conv. da L. n. 31/2008). nella parte in cui stabilisce che "fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3. co. 1. della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria". La Corte ha concluso per l'infondatezza della questione di legittimità, sollevata con ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Lucca il 24 gennaio 2014, argomentando che la norma impugnata "lungi dall'assegnare ai [...] contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali compara-

tivamente più rappresentative, efficacia erga omnes. in contrasto con quanto statuito dall'art. 39 della Costituzione, mediante recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione". È interessante rilevare come l'autorevole pronuncia della Corte Costituzionale, nel sancire il principio di cui sopra, richiami l'intensa attività ispettiva promossa dal Ministero del lavoro e, più in generale, la complessiva attività svolta per contrastare il dumping contrattuale nel settore cooperativo, in particolare attraverso le circolari del 9 novembre 2010 del 6 marzo 2012, e del 1° giugno 2012, che - in caso di applicazione da parte della cooperativa di un diverso CCNL rispetto a quello stipulato fra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria - chiedono al personale ispettivo di procedere al recupero delle differenze retributive, mediante l'adozione della diffida accertativa. Le intestate Direzioni vorranno, quindi, avvalersi delle essenziali argomentazioni formulate dalla Corte

Costituzionale sia in occasione delle attività di vigilanza in ambito cooperativistico, sia in sede di relativo contenzioso. Con tale occasione si invitano gli Uffici in indirizzo a dare ulteriore impulso all'attività degli Osservatori provinciali sulla cooperazione, nella direzione di una proficua collaborazione fra i soggetti istituzionali e le parti sociali coinvolte nella regolazione del lavoro in cooperativa, ed in vista di un migliore coordinamento fra gli organi provinciali e l'Osservatorio Nazionale, in linea con quanto già rappresentato nella nota prot. 3957 trasmessa lo scorso 6 marzo 2015. Si segnala, a tal proposito, la disponibilità del Ministero per lo Sviluppo Economico, rappresentata nell'ultima riunione dell'Osservatorio Nazionale tenutasi il 16 aprile u.s., di intervenire agli incontri degli Osservatori provinciali, compatibilmente con l'organizzazione dei propri uffici a livello territoriale, attraverso uno dei 15 delegati regionali. Codesti Uffici vorranno pertanto cortesemente agevolare tale coinvolgimento, sia attraverso l'invito ad intervenire alle riunioni degli Osservatori provinciali trasmesso ai delegati Mi.S.E. regionali, ove presenti, sia attraverso la successiva trasmissione dei verbali di riunione alla sede centrale dello stesso Mi.S.E.

ACCORDO QUADRO REGIONALE COOPERAZIONE

È stato firmato il 10 marzo u.s da Concooperative Lombardia, Legacoop Lombardia ed AGCI Lombardia l'Accordo quadro come primo importante passaggio di impegno politico e sindacale in ambito Alleanza delle Cooperative, condiviso con le OO. SS. regionali lombarde per dare nuovo impulso ed indirizzo ad un percorso di confronto e lavoro su alcuni temi che riguardano da vicino la cooperazione, l'attuale situazione di crisi economica e le prospettive di valorizzazione della forma cooperativa nel contesto attuale lombardo. In particolare è stato condiviso da tutte le parti firmatarie l'avvio di un per-

corso di maggiore sinergia a livello regionale, settoriale e provinciale sul tema della legalità e della lotta al dumping, nonché una migliore e più efficace messa a sistema delle informazioni nei casi di crisi di impresa e di possibile gestione della stessa o di rami della stessa da parte dei lavoratori in forma cooperativa.

Altri punti di confronto concordati nell'accordo che saranno l'avvio di percorsi di confronto anche a livello istituzionale con Regione Lombardia, nonché in Alleanza Cooperative Lombardia sono:

- la condivisione di contratti di soli-

darietà difensivi ed espansivi anche in forme maggiormente vicine alla realtà della cooperazione e con modalità sperimentali che semplifichino tale strumento per le imprese;

- la verifica di fattibilità di strumenti alternativi di sostegno al reddito dei lavoratori alternativi e meno costosi rispetto al fondo residuale INPS;
- la valorizzazione di forme di inserimento di lavoratori svantaggiati;
- la promozione di accordi tra le parti sul tema EXPO di carattere compatibile con l'avviso regionale EXPO e Lavoro.

PLAFOND MUTUI A TASSO FISSO

La Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta ha deciso di stanziare un plafond di 40 milioni di euro, da destinare ad una nuova linea di mutui ipotecari/fondari a tasso fisso. L'utilizzo del plafond non prevede limiti soggettivi, per cui può essere utilizzato sia per privati che per imprese. Nel caso di privati il finanziamento deve essere finalizzato ad operazioni di acquisto e/o ristrutturazione della casa mentre nel caso di imprese è finalizzato al sostegno di nuovi investimenti per l'acquisto/sostituzione/manutenzione di beni strumentali all'attività aziendale. Nel dettaglio l'offerta risulta così articolata:

- Linea 1 (plafond disponibile 10 milioni di euro)
 - durata fissa: 10 anni;
 - tipologia di tasso: fisso 2.70%
 - importo massimo: 500.000 euro
 - periodicità rata: mensile/trimestrale (solo per aziende)
- Linea 2 (plafond disponibile 20 milioni di euro)
 - durata fissa: 20 anni
 - tipologia di tasso: fisso 2.90%
 - importo massimo: 500.000 euro
 - periodicità rata: mensile/trimestrale (solo per aziende)
- Linea 3 (plafond disponibile 10 milioni di euro)
 - durata fissa: 25 anni
 - tipologia di tasso: fisso 3%
 - importo massimo: 500.000 euro
 - periodicità rata: mensile/trimestrale (solo per aziende)

Per quanto concerne i criteri di finanziabilità rimane valido il tetto massimo pari all'80% del valore di perizia del bene ipotecato o, se inferiore, del valore di acquisto dello stesso.

Per quanto riguarda le spese d'istruttoria si applicherà la seguente tariffazione:

- Finanziamenti ad imprese:
 - finanziamenti fino a Euro 100.000 – spese di istruttoria pari a Euro 250;
 - finanziamenti oltre Euro 100.000 – spese di istruttoria pari a Euro 500.
- Finanziamenti privati:
 - spese di istruttoria Euro 150.

Per tutte le altre condizioni accessorie verranno applicati gli standard d'istituto.

Il periodo di validità dell'offerta è dal 1 giugno 2015 al 30 settembre 2015, salvo esaurimento plafond prima di tale data.

Maggiori informazioni e documentazione specifica si può reperire presso le filiali della banca o nel sito internet www.bccpompianofranciacorta.it Per l'occasione la banca ha messo inoltre a disposizione della clientela un numero verde dedicato: 800952111.

lavoro

LA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO

Gli interventi di riorganizzazione nelle imprese spesso si devono confrontare non tanto con le difficoltà tecniche (carichi di lavoro, ottimizzazione dei processi, layout degli impianti, ecc.) ma con la naturale resistenza al cambiamento delle risorse umane. Cambiare non è mai facile, né a livello dei singoli né a livello collettivo. Quindi, molti progetti di cambiamento organizzativo falliscono per questo ultimo motivo: quasi tutte le persone si sentono “minacciate” (nel loro ruolo o nelle relazioni) e tendono a “resistere” perché percepiscono il cambiamento come una perdita di controllo sulle loro attività abituali, sul loro ruolo in azienda, sul reddito, sulle abitudini di vita e di lavoro. Ma il cambiamento è un processo ineluttabile, che ha sempre riguardato la storia dell’umanità fin dalla notte dei tempi. E inevitabile.

La resistenza al cambiamento può essere generata da diversi fattori: debolezze culturali, insicurezze psicologiche o incertezze di ruolo. Naturalmente non sempre si tratta di vera e consapevole resistenza. In generale la resistenza al cambiamento può essere imputabile a diversi aspetti:

1. Il rischio di attuare un cambiamento è valutato come più alto rispetto a quello di restare fermi. Non tutti i cambiamenti, però, richiedono che le persone credano in ciò che viene cambiato: è sufficiente che lo attuino.
2. Le persone temono il loro nuo-

vo ruolo una volta attuati i cambiamenti. Questo fatto può generare paura di perdita di ruolo o di posizione, e l’obiezione frequente è che “non si può fare” anziché attivarsi sul come farlo.

3. Le persone temono di non avere le competenze per gestire il nuovo ruolo. Si tratta di un’ansia che gli individui raramente ammettono e quindi difficile da intercettare nel corso dell’intervento di riorganizzazione.
4. Le persone si sentono stressate dall’esigenza continua di cambiamento. Appena un certo modo di lavorare è stato metabolizzato, ciò favorisce gli automatismi, il risparmio di energie e l’abbassamento del livello di stress. Ogni cambiamento o novità mette tutto ciò a repentaglio e sentiamo istintivamente di doverci opporre.

5. Le persone sono per lo più scettiche rispetto alle novità. E’ quindi importante che venga loro presentato il quadro dei benefici attesi e delle opportunità per chi collabora nel processo di cambiamento.

Tutto ciò è ben riassunto nella cosiddetta “equazione del cambiamento”, un modello sviluppato da Gleicher, Beckhard e Harris che costituisce una pietra miliare del funzionamento organizzativo. Secondo l’equazione, la resistenza al cambiamento di una persona, un gruppo o un’organizzazione sarà superata se si verificheranno tre condizioni:

1. esiste una concreta insoddisfazione verso la situazione attuale;
2. esiste una visione chiara di come potrà essere il futuro, rappresentativa di una realtà desiderata;



3. le azioni da intraprendere nel breve sono identificate e percepite come realizzabili.

Gli autori hanno efficacemente descritto il modello con una formula:

$D \times V \times F > R$, dove:

D = (Dissatisfaction) Insoddisfazione della situazione attuale

V = (Vision) Rappresentazione del futuro verosimile

F = (First steps), Primi passi da intraprendere (nel breve.)

R = Resistenza al cambiamento.

Se una sola di queste variabili è nulla o se il loro livello non è sufficiente a generare la necessaria motivazione ad agire, la resistenza al cambiamento non sarà superata.

Facciamo un esempio.

Supponiamo che un'impresa intenda cambiare un processo consolidato, con un nuovo processo

che per la Direzione ha innegabili vantaggi (risparmi di costo e di tempo, maggiore qualità e affidabilità, ecc.). Ma, per il personale direttamente coinvolto, il nuovo progetto potrebbe significare:

- riduzione di personale (a chi tocca?);
- nuove cose da imparare (ce la farò? Non ho voglia di rimettermi in discussione...);
- disorientamento, che spinge a mantenere le cose come sono (perché cambiare se le cose vanno bene?).

Appare evidente che solo coinvolgendo il personale nel processo di cambiamento, impiegando un'efficace comunicazione, potrà essere possibile realizzare il processo produttivo con un basso livello di conflitto.

È cioè necessario che il futuro (verosimile) disegnato sia quanto più possibile condiviso, spiegando alle persone, (ad esempio) che:

- il processo attuale non è più

competitivo sul mercato (Dissatisfaction). In assenza di cambiamento i margini si ridurranno, pregiudicando gli investimenti e mettendo a rischio numerosi posti di lavoro;

- nel futuro (Vision) l'azienda sarà più competitiva e le persone professionalmente più preparate. La riallocazione di personale sarà gestita in modo da generare il livello minimo di disagio per i singoli;
- l'implementazione del nuovo processo produttivo (First Steps) sarà sostenuta da una presentazione specifica del progetto, formazione e messe a punto gradualmente.

Solo se il prodotto dei tre punti precedenti sarà superiore alla resistenza al cambiamento allora l'intervento potrà avere successo.

Gianangelo Monchieri
Sedoc srl

organizz
aziendale

SEDOC SERVIZI

Sedoc Servizi Srl (società del gruppo Confcooperative Brescia) è a disposizione per assistere le cooperative nell'implementazione di sistemi di controllo di gestione, nella realizzazione di analisi organizzative, nella stesura di business plan e in generale, per fornire servizi e soluzioni a supporto delle decisioni imprenditoriali.

(sedoc@confcooperative.brescia.it)

NASCITA E SVILUPPO DI COOPERATIVE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato nella G.U. n. 116 del 21/05/2015, il Decreto attuativo per quanto disposto dal Decreto 4 dicembre 2014, recante "Istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione".

L'intervento si affianca a quello previsto dalla Legge 49/85, cosiddetta legge Marcora, prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nella quali CFI - Cooperazione Finanza Impresa, hanno assunto delle partecipazioni ai sensi della predetta legge Marcora. Il finanziamento agevolato a favore delle società cooperative interviene affiancandosi alla partecipazione di CFI, al fine di assicurare al "piano d'impresa" delle società cooperative un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine. CFI gestirà anche il finanziamento agevolato concesso.

Per la concessione dei finanziamenti agevolati le risorse ammontano, complessivamente, a circa 9,8 milioni di Euro di cui:

- Euro 8.789.229,00 a beneficio delle cooperative aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza del Movimento cooperativo;
- Euro 1.000.583,83 alle coope-

rativa non aderenti a tali Associazioni.

Ai fini della nascita di nuove società cooperative, si intendono quelle costituite da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

I finanziamenti agevolati avranno durata massima, compreso l'eventuale preammortamento, di 10 anni. Il rimborso è previsto secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti.

Il tasso di interesse applicato è pari ad un quinto del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione UE; tuttavia, questo non potrà essere inferiore allo 0,8%. L'importo del finanziamento non può superare 4 volte il valore della partecipazione detenuta da CFI nella cooperativa beneficiaria e comunque non può superare 1 milione di Euro.

Se la cooperativa realizza nuovi investimenti, il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo degli stessi. I finanziamenti agevolati sono concessi per la realizzazione di un programma di investimento vengono erogati per SAL. La cooperativa deve concludere il programma di investimento entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

In particolare il Ministero con tale misura intende sostenere sull'in-

tero territorio nazionale la nascita di società cooperative:

- costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi,
- sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modificazioni,
- che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata.

Con decreto direttoriale 16 aprile 2015 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e CFI. La richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione deve essere presentata a CFI, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, a partire dal 20 luglio 2015, a cfi@pec.it

Per approfondimenti e chiarimenti si prega di inviare quesiti via email al servizio Credito e Finanza di Confcooperative Brescia (sgennari@confcooperative.brescia.it).

Stefano Gennari
Ufficio Credito e Finanza
Confcooperative Brescia

ASSUNZIONI CONGIUNTE IN AGRICOLTURA

Il Ministero del Lavoro ha provveduto ad emanare ulteriori istruzioni in merito alle assunzioni congiunte in agricoltura di cui all'art. 31 del decreto legislativo 276/03, come modificato dall'art. 9, comma 11, della legge 99/2013.

Come noto, in base a tale norma, le imprese e le cooperative agricole hanno la possibilità di procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni presso le singole realtà produttive.

In particolare con le nuove indicazioni, a cura della DG per l'Attività Ispettiva, viene chiarito che gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei rapporti di lavoro, quali ad esempio le registrazioni sul L.U.L. (Libro Unico del Lavoro), l'elaborazione delle buste paga, l'invio delle denunce contributive all'INPS, sono responsabilità degli stessi soggetti che devono effettuare le c.d. comunicazioni obbligatorie (assunzioni, trasfor-

mazioni, cessazioni, proroghe) utilizzando l'apposito modello UNILAV-Cong disponibile dal 7 gennaio 2015.

Tutto ciò secondo un principio di semplificazione e di uniformità con le precedenti istruzioni.

Come noto, infatti, già il D.M. del 27 marzo 2014 (art. 2) aveva indicato i soggetti tenuti a questo compito, distinguendo tra le diverse fattispecie per le quali l'istituto delle assunzioni congiunte trova applicazione:

- nel caso di un gruppo di imprese sarà l'impresa capogruppo a gestire comunicazioni obbligatorie e quindi anche gli ulteriori adempimenti legati al rapporto di lavoro;
- per imprese appartenenti allo stesso proprietario le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti saranno in capo al medesimo proprietario;
- per imprese riconducibili a parenti od affini entro il 3° grado

o di IMPRESE LEGATE DA UN CONTRATTO DI RETE, le stesse individueranno il soggetto incaricato delle comunicazioni obbligatorie e degli ulteriori adempimenti attraverso uno specifico accordo (da depositare presso le associazioni di categoria) o il medesimo contratto di rete.

Si ricorda che tramite le assunzioni congiunte più datori di lavoro possono impiegare con un unico rapporto la stessa persona, che svolgerà la sua prestazione secondo le esigenze di ciascuno di loro, senza necessariamente una preventiva e precisa ripartizione di tempi dedicati all'uno o all'altro, fatta salva una responsabilità in solido dei datori di lavoro coinvolti rispetto a obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che ne scaturiscono.

settori

SCHEMA TECNICA

ASSUNZIONI CONGIUNTE IN AGRICOLTURA

(ARTICOLO 9, COMMA 11, DELLA LEGGE 99/2013)

In via preliminare occorre chiarire il **campo di applicazione** dello strumento rappresentato da imprese e cooperative agricole:

- appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- riconducibili allo stesso proprietario o a parenti/affini entro 3° grado;
- legate da un **CONTRATTO DI RETE**, qualora i soggetti aderenti siano rappresentati per almeno il 50% da imprese agricole.

Ricorrendo una di queste fattispecie, più datori di lavoro potranno impiegare con un unico rapporto la stessa persona, che svolgerà la sua prestazione secondo le esigenze di ciascuno di loro, senza necessariamente una preventiva e precisa ripartizione di tempi dedicati all'uno o all'altro, fatta salva una responsabilità in solido dei datori di lavoro coinvolti rispetto a obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che ne scaturiscono.

Quanto all'individuazione di chi, tra i diversi datori di lavoro, dovrà effettuare le **comunicazioni obbligatorie** di tali rapporti (assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni) e compiere gli ulteriori **adempimenti connessi alla loro gestione** (es. registrazioni sul L.U.L., elaborazione buste paga, invio denunce contributive) esistono modalità differenziate con un regime così riassumibile:

- a. per un gruppo di imprese sarà l'impresa capogruppo;
- b. per imprese appartenenti allo stesso proprietario tali funzioni saranno in capo al medesimo proprietario;
- c. per imprese riconducibili a parenti od affini entro il 3° grado o di **imprese legate da un contratto di rete**, le stesse individueranno il soggetto incaricato di tali compiti attraverso uno specifico accordo (da depositare presso le associazioni di categoria) o il medesimo contratto di rete.

Rispetto al capitolo delle comunicazioni obbligatorie queste andranno gestite attraverso il **modello "UNILAVCong"**, in vigore dal 7 gennaio 2015 e disponibile sul portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) utilizzando un'apposita applicazione web ("UNILAV-Congiunto") fruibile nella sezione "Adempimenti".

La particolarità del nuovo modello è quella di avere una sezione "Altri datori di lavoro" che consentirà di indicare un numero variabile di datori di lavoro (per ciascuno dei quali, sempre che si tratti di datori di lavoro agricolo, andrà riportato il "Codice CIDA" rilasciato dall'INPS) nonché, per le fattispecie di cui alla lettera c), di richiedere il luogo di conservazione dell'accordo (associazione di categoria) o del contratto di rete (Camera di commercio).

La normativa fino ad oggi prodotta non affronta ulteriori aspetti, ma molteplici sono le implicazioni e gli effetti di uno strumento simile, tra cui la possibilità che presso le imprese e le cooperative interessate dall'assunzione congiunta trovino applicazione regimi contrattuali e contributivi diversi (ad oggi non esistono indicazioni, ad esempio dell'INPS, su come comportarsi in quest'ultimo caso).

Infine, per quanto riguarda le cooperative, le forme giuridiche che rendono agibile lo strumento sono sicuramente i gruppi cooperativi paritetici e la presenza di contratti di rete.

ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI – NUOVA PROCEDURA

Regione Lombardia, con legge regionale n.19/2014, ha trasferito la competenza della gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali dalle Province alle Camere di Commercio e ne ha disciplinato il funzionamento approvando il Regolamento Regionale n.1/2015 che contiene nuove modalità e requisiti per l'iscrizione e il mantenimento all'albo, i tempi, i casi di cancellazione, le modalità di gestione e di raccordo con le Camere di Commercio.

Dal 15 maggio 2015 per iscriversi all'Albo Regionale è necessario presentare la Comunicazione Unica Regionale presso il Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

Si riportano in sintesi le principali novità introdotte dal regolamento:

- Utilizzo della Comunicazione Unica Regionale (ai sensi dell'art. 6 comma 6 L.R. 11/14) per l'iscrizione e il mantenimento della stessa all'Albo regionale: questo consente l'immediata iscrizione all'Albo e l'eliminazione dei 90 gg di istruttoria per ottenere l'iscrizione o il mantenimento della stessa;
- L'iscrizione e il mantenimento si presentano presso il Registro delle Imprese esclusivamente in modalità telematica tramite la Comunicazione Unica;
- Introduzione del codice fiscale individuato come numero identificativo per la registrazione nelle sezioni A, B, C e D e sostitutivo del tradizionale numero di Albo;
- Sede legale o operativa in Lom-

bardia. Il requisito del 70% del valore della produzione in Lombardia si applica solo alle cooperative sociali che hanno sede legale fuori regione o che non hanno (dalla loro costituzione) sede legale in Lombardia;

- Obbligo per le cooperative di depositare in Camera di Commercio il Bilancio sociale. Il Bilancio dovrà essere presentato in occasione del deposito del bilancio d'esercizio oppure in ogni altro momento prima dell'invio della Comunicazione Unica Regionale finalizzata al mantenimento dell'iscrizione. I Bilanci sociali d'ora in avanti saranno tutti resi pubblici su una apposita sezione dei siti di Regione Lombardia e del Sistema Camerale.

Fra le cause di cancellazione dall'Albo regionale sono state inserite: applicazione di condizioni economiche e normative inferiori da quanto previsto dal CCNL delle cooperative sociali e nel caso in cui la cooperativa non abbia documentato l'avvenuta revisione o la richiesta di revisione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

PROCEDURA PER IL MANTENIMENTO

La procedura di invio mantenimento iscrizione all'albo è attiva a partire dal 3 giugno 2015 fino al 31 luglio 2015.

Il primo passo è il deposito da parte delle cooperative sociali del Bilancio Sociale approvato dall'Assemblea.

Questo adempimento di deposito presso il Registro delle Imprese deve avvenire con la modalità standard di deposito dei bilanci d'esercizio.

Successivamente è necessario procedere alla compilazione della **certificazione unica regionale**, il cui fac simile è disponibile sul sito <http://webtelemaco.infocamere.it>: il modello CUR deve essere compilato a cura del Legale Rappresentante dell'impresa mediante un qualsiasi software per la visualizzazione e compilazione di form pdf (ad esempio Adobe Reader).

Una volta compilato e sottoscritto digitalmente a cura del legale rappresentante, il modulo va trasmesso al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente. Se l'invio del CUR (certificazione unica regionale) è presentato da solo nella pratica, non sconta alcun diritto di segreteria né di imposta di bollo.

Entrambi gli adempimenti (deposito bilancio sociale e invio CUR), devono essere eseguiti entro il 31 luglio 2015.

Confcooperative Brescia, mediante la sua società di servizi Assocoop srl è disponibile allo svolgimento degli adempimenti per le Cooperative che lo richiedono con i seguenti costi:

- € 35 per il deposito del bilancio sociale;
- € 35 per l'invio della CUR.

Per informazioni o chiarimenti contattare Cristina Dusi allo 030. 3742344 e/o Roberta Vezzola allo 030. 3742240.

settori

UNA DOMANDA A...

In questo spazio la redazione pubblica i quesiti pervenuti agli uffici tecnici di Confcooperative Brescia e le relative risposte, elaborate dagli esperti, ritenuti di interesse generale.

Q U E S I T O

Abbiamo avuto notizia della ridefinizione del contributo dovuto alla Camera di Commercio. Chiediamo che vengano sintetizzati i nuovi criteri di calcolo validi per la nostra cooperativa per l'anno 2015.

--- RISPOSTA ---

Con decreto del 8 gennaio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le misure del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in recepimento dell'indicazione precedentemente fornita dall'art. 28 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014.

In effetti, il citato art. 28, nel testo post conversione, aveva previsto, nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, una riduzione dell'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese, prevedendo una riduzione, rispetto all'anno 2014, del 35% per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50% a decorrere dall'anno 2017.

In sede di calcolo per l'anno 2015, si dovranno quindi determinare, in via preventiva, gli importi dovuti, mediante applicazione delle aliquote e degli scaglioni già in vigore lo scorso anno, applicando al risultato ottenuto la riduzione del 35% indicata dalla legge.

Tale riduzione dovrà essere applicata anche alla misura fissa stabilita per il primo scaglione di fatturato; tale circostanza implica che il diritto minimo dovuto scenda da € 200,00 ad € 130,00. Analogamente, è destinato a diminuire anche l'importo previsto come limite massimo dovuto, dalla somma precedentemente prevista (€ 40.000,00) ad € 26.000,00.

Si ricorda che, per le cooperative che esercitano attività economiche anche attraverso unità locali, deve essere calcolato, per ciascuna di esse, un diritto pari al 20% di quello determinato per la sede principale, calcolato sull'importo commisurato al fatturato, fino ad un massimo di € 130,00, somma che, a sua volta, già recepisce la riduzione percentuale di legge.

Circa le modalità di versamento del diritto, per le imprese già iscritte al 1° gennaio 2015, è previsto l'utilizzo esclusivo del modello F24, da presentare entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte dirette (16/06/2015 ovvero

16/07/2015, con la maggiorazione dello 0,4%).

I termini innanzi indicati slittano rispettivamente al 6 luglio 2015 ed al 20 agosto 2015 per i contribuenti per i quali sono stati approvati gli studi di settore, il tutto per effetto della proroga sancita dal D.P.C.M. 9 giugno 2015

Nella compilazione del modello, dovrà essere utilizzata la sezione "IMU ed altri tributi locali", indicando nello spazio riservato a "Codice ente/comune", la sigla automobilistica della Camera di commercio a cui il pagamento è indirizzato (per Brescia: BS). Ovviamente, nel caso di esercizio dell'attività in più province, dovranno essere indicati i singoli importi imputabili a ciascuna Camera di commercio destinataria. Il codice tributo, invariato rispetto allo scorso anno, è il 3850.

Maurizio Magnavini
Ufficio Fiscale
Confcooperative Brescia

una
domanda
a...

eleggono come propria. Questo obiettivo deve essere perseguito attraverso la produzione di beni e servizi per incidere in modo stabile su aspetti fondamentali della qualità della vita sociale ed economica. Non conta tanto, dunque, la tipologia della cooperativa (di lavoro, di utenza, sociale, mista) o la tipologia delle attività svolte (p.e. gestioni commerciali; servizi socio assistenziali e di pubblica utilità, tutela dell'ambiente; attività agricole, forestali e di allevamento; recupero di mestieri e produzioni tradizionali; servi-

zi e gestioni turistiche; produzione di energie rinnovabili; servizi di comunicazione), quanto la finalità di migliorare le condizioni e di valorizzare la comunità di riferimento, promuovendo anche occasioni di lavoro in particolare per i giovani. La cooperativa deve essere un'iniziativa collettiva, cioè promossa da un gruppo di cittadini, i quali partecipano in relazione alle loro esigenze e alla volontà di contribuire alla crescita della comunità. Ciò significa che i soci cittadini possono assumere la qualità di soci utenti, cioè con-


sumatori dei servizi che la cooperativa decide di erogare, e/o di soci lavoratori, in quanto le loro capacità professionali e lavorative sono funzionali e coerenti con lo svolgimento delle attività della cooperativa stessa. La comunità cui l'attività della cooperativa si rivolge deve essere ben identificata, anche per consentire alla cooperativa di predisporre un progetto in grado di riconoscere le situazioni di bisogno e di attivare le risorse necessarie per risponderci.

S.S.P.



VARVILLA IL DOCUMENTARIO DI VALERIO GNESINI

La Valle dei Cavalieri: è così che si chiama la cooperativa protagonista del documentario "Varvilla". Nata per evitare lo spopolamento del piccolo borgo di montagna di Succiso, la cooperativa di comunità, si sta facendo conoscere grazie al film di Valerio Gnesini. Il lungometraggio ci trasporta nella vita della cooperativa attraverso le storie di Albaro, Dario, Oreste, Emiliano, Giovanni, Piera e Michela, persone che dedicano il loro tempo alla comunità, svolgendo tutto l'anno lavori utili al paese e alla collettività. Ora, La Valle dei Cavalieri gestisce un bar, un agriturismo, un negozio di generi alimentari ed è attiva nel turismo, nell'allevamento di ovini, nel settore della manutenzione del territorio e nella gestione del centro visita del parco nazionale. "Varvilla" sta avendo un forte successo internazionale, soprattutto a Parigi, dove ha recentemente vinto il Premio della Giuria al Fife Festival. È stato selezionato all'Idfa - Docs For Sale di Amsterdam e parteciperà al festival internazionale di Seoul. Inoltre è già stato richiesto, per questa estate, in Austria, a Barcellona, in Romania e in Polonia. Un esempio più unico che raro, quello di Succiso, che ha richiamato la curiosità di Naori Tsuda, professore di economia dell'Università di Osaka, Giappone, il quale sta conducendo uno studio sulle cooperative di comunità diffuse nel mondo per capire quanto questo esempio sia riproducibile in altri contesti.



Nutrire i bresciani

La cooperazione nel settore primario fra fantasia e coerenze economiche

Il settore primario, nel mondo cooperativo bresciano, vanta una lunga tradizione. Si trattava in passato, per parafrasare lo slogan che oggi accompagna Expo, di opzioni necessarie per "nutrire i bresciani", in un panorama di durissime difficoltà e disattese speranze.

Commerciare i prodotti della terra

Lo scopo di una cooperativa era, per i prodotti di madre natura, sfuggire ai meccanismi dei mercati e delle esose mediazioni di sensali dall'indole chiusa e lontana da garanzie di guadagni. E ciò valeva soprattutto per beni deteriorabili, in cui il fattore tempo – in assenza di sistemi di refrigerazione, con lentezze di trasporti e inesistenze di packaging – poteva non di rado costringere alla rapida svendita.

È, per esempio, il caso delle uova, con il Circolo cooperativo delle uova di Vallio nato nel 1903 e l'Associazione dei produttori italiani per l'esportazione delle uova di Brescia dell'anno seguente, che tentano – con scarsa fortuna per la verità – di promuovere la raccolta e rivendita del fragile e deperibile prodotto inventandosi una sorta di filiera corta del commercio.

Occorre uscire dalla stretta

del commercio sottoposto alle regole del mercato, per poter vendere anche il latte in eccesso rispetto all'autoconsumo senza affrontare le temerarietà della disperazione. Nascono così le latterie cooperative. Nel 1885 si segnala la prima esperienza, la Latteria cooperativa di San Vigilio di Concesio e l'anno successivo è la volta di Calvisano e di Bovegno, di Lodrino e di Nave

nel 1888, nel 1896 di Vesio di Tremosine (opera di don Giacomo Zanini, "il prete della montagna" fondatore di altre cooperative sul Garda), di Chiari nel 1896 e di Lavenone sorta nel 1899 – con annesso caseificio – su iniziativa del parroco locale don Antonio Tabadorini (che sarà anche vice presidente della Piccola Banca Cooperativa San Pietro di Nozza e del Consorzio Agrario Cooperativo Valsabbino).

Si tratta di cooperative che sfidano l'economia con due diverse modalità. Da un lato sono opera di "professionisti" del miglioramento agricolo. Come per la Latteria cooperativa "Alpina della Pertica", di Forno d'Ono Degno, nata nel novembre del



1887, su iniziativa del direttore della Regia Scuola di Agricoltura di Brescia Giovanni Sandri, dal pretore di Vestone Paolo Gnaga e dal segretario della Camera di Commercio e futuro deputato Bortolo Benedini. Istituita dai dodici soci fondatori essa ha come scopo – citiamo dallo statuto – "di acquistare il latte onde perfezionare i prodotti utilizzandoli tutti, aprire su essi un commercio anche su larga scala, corrispondere ai portatori del latte un sicuro guadagno od in denaro od in latticini". Altre cooperative nascono su iniziativa del parroco o di possidenti locali. In queste entravano a far parte – citiamo da uno statuto – "i proprietari di vigneti, fittavoli e coloni",

mentre "le donne maritate dovranno essere debitamente autorizzate dai mariti, gli analfabeti dovranno presentare domanda firmata col segno di croce e sottoscritta da due testimoni soci".

C'è chi pensa, in largo anticipo, alla produzione, cernita e commercializzazione di limoni. Sul Garda i piccoli proprietari erano obbligati a vendere il loro prodotto a mediatori che compravano il raccolto per rivenderlo poi su mercati esteri, traendone grandi profitti. L'8 marzo 1840, 25 coltivatori di limoni fondarono una cooperativa agricola, chiamata "Società Lago di Garda", con sede a Gargnano: è la prima cooperativa agricola d'Italia, voluta per porre fine alla speculazione dei mediatori ed incentivare il commercio di questo prezioso prodotto. Dal 1841 al 1845 la Società Lago di Garda consegna 6 milioni di limoni all'anno. L'ultima raccolta di limoni si registra nel 1939.

Trasformazioni alimentari

Per la lavorazione del latte e la produzione di formaggi, numerosi sono i caseifici sociali spesso annessi alle cattede latterie. Queste si trasformano infatti nelle "turnarie", con un curioso meccanismo: i soci produttori di latte portavano il loro latte, unitamente al sale e alla le-

gna necessaria al caseificio, ricavandone a turno il prodotto di quella giornata a loro assegnata.

Per il pane vi sono, a partire dal Novecento, i forni cooperativi (spesso derivazione delle cooperative di consumo e legati soprattutto a paesi con una grande industria), per l'olio nasce nel 1902 la Cooperativa oleificio sociale benacense di Toscano Maderno, che fa della propria sede in stile liberty una sorta di biglietto da visita per l'intero lago di Garda bresciano.

Per la produzione e commercializzazione del vino si registra il proliferare di cantine sociali, da quella di Mannerba nel 1895, Tremosine nel 1904, di Lugana di Desenzano nel 1907: qui si rinnovano impianti, si provano tagli e aggiunte, i vignagnuoli vivono finalmente una luce di robustezza e di ostinazione, oltre lo spalancarsi di bettole e osterie. Come è possibile leggere in un atto costitutivo, "Quando il vino, in annate deficienti, era ovunque ricercato, ecco che lo spettro del mediatore perseguitava costantemente i poveri villici, i quali stretti dall'assoluto bisogno, vendevano, a prezzi irrisori, vendevano perché non potevano sfuggirne".

Citazione a parte merita, per le sue tragiche vicende, la sperimentazione della

"Cantina sociale di Prandaglio": nata nel 1903 su iniziativa del clero locale con la collaborazione della Cassa Rurale, con soli 6 soci, venne chiusa dopo l'incidente verificatosi nel 1907, con la morte di tre addetti nelle vasche di fermentazione dei vini. Dallo scioglimento della Cooperativa nacque nell'aprile del 1908 una nuova "Cooperativa di Produzione in nome Collettivo Cantina Sociale di Prandaglio", avente come scopo di "confezionare in comune secondo le migliori norme una o più qualità di vino a tipo costante /.../ aprire da sola od in unione con altre società affini, spacci di vino nei maggiori centri di consumo e partecipare anche al commercio ed esportazione".

Vi sono pure le distillerie cooperative, di Cellatica, Franciacorta e Valle Camonica, sorte tutte nel 1896, cui segue la Distilleria cooperativa agraria della Valtenesi con sede a Volciano, nata nel 1906 e chiusa due anni dopo. Nasce in città, nel 1908, una poco duratura "Cooperativa fra consumatori di acque gazoze, seltz e acque minerali artificiali", nel tentativo di inseguire e compiacere la modernità dei consumi.

Insieme per contare

Accanto alle specifiche real-

tà cooperativistiche citate, l'idea consorzarsi per acquisti e distribuzioni comuni è per Brescia ancora più antica. Già nell'aprile del 1861 nasce il Comizio agrario, avente come scopo la fornitura ai soci di sementi, concimi, zolfi. Dal Comizio nasceranno Associazioni cooperative quali la Associazione bacologica (1867), l'Associazione per l'acquisto di zolfi per le viti (1867), la "Società per la raccolta delle orine e materie fertilizzanti" (1868), l'Associazione enologica, la Società apistica. Dal Comizio prende il Consorzio agrario di Bagnolo Mella, due anni dopo quello di Breno e di Verolanuova, sino a quello di Salò. Infine,

nel 1883 il Comizio fonda la Banca Credito Agrario Bresciano.

Sono proprio i Consorzi che riassumono per intero gli sforzi della cooperazione agricola, oltre l'acquisto collettivo di beni e l'istruzione ai contadini per scrutare le lunazioni e far fruttare un verziere. Basta ripercorrere la vicenda, dalla nascita nel 1909, del Consorzio agrario cooperativo Valsabbino. Gli scopi elencati dallo statuto sono non solo "la compravendita ai soci ed agli agricoltori della valle di concimi, sementi, piante, attrezzi e macchine per l'agricoltura, per il caseificio e la zootecnica, di vitelle", ma pure la "vendita collettiva dei

prodotti, l'assicurazione del bestiame e la riassicurazione con la Federazione delle Società di Mutuo Soccorso, le esposizioni periodiche del bestiame, la preparazione di libri genealogici di bovini, l'istituzione di stazioni di monta taurina".

Dalla produzione alla vendita al dettaglio, ci pensano le cooperative di consumo, sorte per la necessità di sfuggire alla rete, spesso insufficiente e inaffidabile, del commercio locale. Ma questa è già un'altra storia che, con Expo, potremmo stavolta chiamare "energia per la vita".

Marcello Zane



E dopo le quote latte?

Analisi della situazione e proposte del Presidente di Fedagri Confcooperative

Il settore lattiero – caseario è chiamato ad un profondo cambiamento in seguito all'abolizione del regime delle quote latte dello scorso 31 marzo che vedrà le imprese sottoposte ad una maggiore competitività di mercato.

Per l'Italia l'abolizione del regime delle quote latte potrebbe essere un problema o una opportunità, ciò dipenderà dalla nostra bravura nell'affrontare un mercato più globalizzato e dalle strategie che sapremo mettere in campo per diventare più competitivi.

Tali ragionamenti non possono comunque prescindere dalle politiche europee e nazionali che devono essere messe in campo per garantire stabilità qualora si verificassero crisi particolarmente intense, a cui il settore lattiero-caseario è abituato, che

potrebbero compromettere il sistema produttivo di intere aree, soprattutto quelle più deboli.

Periodicamente infatti assistiamo a fenomeni difficilmente controllabili o prevedibili come la volatilità dei prezzi e le speculazioni sulle commodity alimentari che non garantiscono la marginalità spettante al produttore di latte.

Un'opportunità e una sfida per la sopravvivenza delle cooperative lattiero-casearie viene offerta dalla domanda sempre crescente dei Paesi emergenti.

A tal proposito, sarà strategico continuare a sostenere una efficace e mirata politica delle alleanze per la razionalizzazione interna e per lo sviluppo dell'export, al fine di raggiungere maggiori economie di scala.

Le analisi più recenti hanno evidenziato una domanda mondiale di latte e derivati in continua crescita, che tenderà a rimanere sostenuta nel lungo periodo. Tale incremento, ha generato un cambiamento della compagine delle imprese trasformatrici europee e mondiali le quali, attraverso investimenti e acquisizioni, si stanno preparando ad aumentare la produzione di latte e intercettare i mercati in crescita.

A Bruxelles è iniziato il dibattito sul cosiddetto "Pacchetto latte bis" per apportare i correttivi necessari ad affrontare il post quote. La nostra Organizzazione parteciperà attivamente all'iter di definizione del Pacchetto Latte bis e intende formulare delle specifiche proposte che saranno adeguatamente sostenute da analisi di impatto e studi di fattibilità.

Nello specifico, abbiamo costituito un gruppo di lavoro composto da dirigenti della cooperazione e da esperti del settore che sta realizzando uno studio su uno strumento di gestione del rischio di mercato alternativo rispetto a quello prospettato nell'ambito del regolamento sullo sviluppo rurale (fondi di mutualizzazione) e più simile al meccanismo di salvaguardia



dei margini introdotto nell'ultimo Farm Bill dagli Stati Uniti d'America.

Entro la fine dell'estate 2015 saremo in grado di elaborare una proposta puntuale nella quale saranno ipotizzati anche i costi per il bilancio pubblico e per gli allevatori beneficiari di un sistema di tutela dei margini.

Stiamo inoltre seguendo l'iter di un decreto legge che presto sarà discusso in Consiglio dei Ministri in materia di rilancio del settore lattiero caseario nel post quote.

Nello schema del decreto è previsto un aumento del limite della compensazione

dal 6% al 12%, anche se la nostra proposta iniziale è stata accolta parzialmente poiché chiedevamo di compensare tutti i produttori in regola con il versamento con la campagna in corso. E' stata inoltre inserita una parte specifica che riguarda il riconoscimento delle Organizzazioni Interprofessionali. La cooperazione si farà promotrice per la costituzione dell'unica interprofessione del settore lattiero caseario, strumento strategico che dovrà aiutare l'intero comparto ad essere più forte e competitivo. A breve organizzeremo un primo incontro con la parte industria-

le e la grande distribuzione per avviare tale percorso.

Un ulteriore decreto ministeriale in procinto di pubblicazione riguarda il riconoscimento delle OP e delle AOP, abbiamo monitorato l'iter della bozza di decreto ministeriale che purtroppo non risponde ancora una volta alle esigenze di aggregazione della produzione. Per tale ragione, a dicembre scorso, abbiamo inviato al ministero e agli assessori una lettera a nome dell'Alleanza delle cooperative dove abbiamo presentato le nostre perplessità e richieste.

Giorgia Mercuri